




**PROVINCIA DI BRINDISI**  
**ASSESSORATO CACCIA E PESCA**

## **LA LICENZA DI CACCIA**

dispensa per la preparazione dell'esame  
di abilitazione all'esercizio venatorio





## ***PRESENTAZIONE E SALUTI DELLA PROVINCIA I BRINDISI***

La Provincia di Brindisi ha inteso fornire agli spiranti cacciatori un valido strumento per una corretta preparazione nelle materie previste dall'art. 27 delle Legge Regionale n. 27 del 1998, in modo da consentire un giusto approccio agli esami di abilitazione all'esercizio venatorio.

È stata avvertita, infatti, l'esigenza di chiarire alcuni obblighi normativi a carico degli aspiranti cacciatori con lo scopo primario di acquisire nozioni indispensabili per la pratica venatoria, nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente.

*Nicola FRUGIS  
Presidente della Provincia di Brindisi*

L'Assessorato alla caccia, con questa pubblicazione ha voluto tutelare sia gli aspiranti cacciatori che la Natura che ci circonda e l'Ambiente in tutta la sua completezza. Si tratta di alcune nozioni che possono non solo fungere da strumento di valutazione d'esame, ma anche da giusto modello di comportamento civile e morale.

Si è inteso, infatti, completare la preparazione tecnica con alcuni suggerimenti educativi per l'acquisizione di una giusta coscienza ambientale.

Abbiamo scelto una didattica "*a quesiti*" per un più facile apprendimento.

È stata predisposta anche la stampa di un raccoglitore con foto di specie cacciabili e non cacciabili che, visionati insieme con il testo d'esame rendono più gradevole lo studio della materia.

*Leonardo COFANO  
Assessore Provinciale  
Caccia e Pesca - Sport - Turismo*



**PARTE PRIMA**  
**Legge Regionale**



## **LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 27**

### **“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 (Finalità della legge)**

1. La Regione Puglia, in attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia, emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale equilibrio ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157).

2. Le finalità della presente legge sono:

a) proteggere e tutelare la fauna selvatica sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat idoneo a favorire l’incremento naturale della fauna selvatica;

b) programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;

c) disciplinare l’esercizio venatorio in modo da non contrastare con l’esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;

d) salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell’attività venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica;

e) creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;

f) adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della Puglia;

g) promuovere e adottare studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua tutela;

h) valorizzare gli aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all’esercizio venatorio e all’allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio;

i) assicurare con una costante vigilanza la difesa delle acque, dell’aria e del terreno dall’inquinamento, onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica sull’intero territorio regionale.

**Art 2**  
**(Oggetto della tutela - Esercizio venatorio)**

1. Il patrimonio faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto dalla presente legge, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: Lupo (*Canis lupus*), Lontra (*Lutra lutra*), Gatto Selvatico (*Felis Sylvestris*), Lince (*Lynx lynx*), Foca monaca (*Monachus monachus*), Puzzola (*Mustela putorius*), tutte le specie di cetacei (cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (*Cervus, e laphus corsicanus*), Camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*), Orso (*Ursus arctos*), Sciacallo dorato (*Canis aureus*), Martora (*Martes martes*), Capriolo (*Capreolus capreolus*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles Meles*);

b) uccelli: tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie di rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae), Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), Gru (*Grus grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), Mignattaio (*Plegadis falcinellus*), Fenicottero (*Pfigbenicopterus ruber*), Fistione turco (*Netta nufina*), Cigno reale (*Cygnus olor*), Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), Volpoca (*Tadorna tadorna*), Piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), Gabbiano corso (*Larus audouinii*), Gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), Gabbiano roseo (*Larus genei*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Pernice di mare (*Coracias garrulus*), Stema zampanere (*Gelochelidon nilotica*), Sterna maggiore (*Sterna caspia*), Gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrhocorax*), Marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), Tarabuso (*Botaurus steilaris*), Spatola (*Platalea leucorodia*), Gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), Pollo sultano (*Porphirio porphirio*), Otarda (*Otis tarda*), Avocetta (*Recurvirostra avosetta*), Chiurlottello (*Numenius Tenuirostris*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. Ai fini dei precedenti commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l'esercizio venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

5. Il controllo del livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea è affidato al Ministero dei trasporti.

**TITOLO II**  
**FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PARTECIPAZIONI**

**Art. 3**  
**(Esercizio delle funzioni amministrative)**

1. La Regione esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici, articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche.

3. Qualora le Province risultino inadempienti nell'esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza.

**Art. 4**  
**(Organismi di consulenza, partecipazione, ricerca e gestione)**

1. La Regione e le Province, nell'esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui agli artt. 5 e 6.

2. La Regione e le Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) nonché della collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati di studio e ricerca.

3. I pareri dell'INFS saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in materia di caccia ne prevedono l'acquisizione.

**Art 5**  
**(Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio)**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo tecnico-consultivo-propositivo della Regione.

2. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione.

3. Il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio è composto:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della minoranza;
- c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e pre-

sente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello regionale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a livello regionale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico regionale di cui all'art.7;

i) da un rappresentante dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura e foreste; da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione ornitologi italiani.

Partecipa alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della Regione.

4. Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) del comma 3, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio caccia, designato dal Presidente del Comitato.

6. La durata in carica dei membri del Comitato è di cinque anni, salvo che per, i membri di cui al comma 3, lett. a) e b),-i quali decadono con la scadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari: dell'incarico.

7. Il Comitato si riunisce, su convocazione del Presidente. per esprimere pareri e formulare proposte in relazione all'attività della regione nelle materie di cui alla presente legge.

8. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il -voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

9. Le riunioni del Comitato sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

10. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45.

11. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati.

12. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 11.

## Art. 6

### (Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi, istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria, organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia.

2. I Comitati esprimono, a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l'espletamento dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi programmi annuali.

3. I Comitati hanno sede presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente.

4. Ciascun Comitato è composto:

a) dall'Assessore provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede;

b) dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza;

c) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

d) da un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente rappresentativa operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale;

e) da quattro rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dai predetti organismi a livello provinciale;

f) da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione provinciale;

g) da un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell'ANCI;

h) da un rappresentante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste;

i) dal responsabile dell'Osservatorio faunistico provinciale di cui all'art. 8; da un rappresentante del Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione orticoltori italiani.

Partecipa alle riunioni il dirigente del Servizio provinciale competente in materia di caccia.

5. Ciascun Comitato, elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri provinciali, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del suo delegato.

6. Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al Servizio caccia della Provincia, delegato dal Presidente dei Comitati.

7. I membri, del Comitato durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett. a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari dell'incarico. Non possono fare parte dei Comitati i componenti dei Comitati di

gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC).

8. Le riunioni di ciascun Comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

9. I pareri e/o le proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento interno.

10. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta; trascorso detto termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale provvede ad istituire il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati.

11. I membri del Comitato decadono dall'incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti con le modalità di cui al comma 10.

12. Ai membri del Comitato sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale n. 45 del 1981.

#### **Art. 7**

#### **(Struttura tecnica regionale Osservatorio faunistico Centro recupero fauna selvatica in difficoltà)**

1. Struttura tecnica della regione, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, è l'Osservatorio faunistico regionale con sede a Bitetto.

2. Nella struttura dell'Osservatorio faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà.

3. Le finalità prioritarie dell'Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti:

- a) coordinamento di tutte le attività degli Osservatori faunistici provinciali;
- b) coordinamento, indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici di sperimentazione provinciali;
- c) raccolta di tutti i dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento dell'habitat e della fauna selvatica;
- d) raccolta dati sui prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l'elaborazione dei tesserini regionali;
- e) istituzione dei corsi, d'intesa con l'INFS, ai fini della cattura e dell'inanellamento a scopo scientifico della fauna selvatica;
- f) attività di sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici provinciali, ai fini istituzionali degli stessi;
- g) attività di studio e sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat;
- h) sperimentazione sul territorio, ai fini di un miglioramento dell'habitat, per opportuni interventi agricoli per l'alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria;
- i) piani di intervento pluriennale, di concerto con l'INFS e programmi annuali di attuazione e funzionamento;

j) collaborazione nella redazione del programma e calendario venatorio;

k) attività di consulenza e collaborazione alle Province, ATC e Comitati tecnici venatori.

4. Le finalità prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le seguenti:

a) coordinamento di tutte le attività dei centri provinciali di prima accoglienza;

b) ricezione, per cure e riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima accoglienza;

c) inanellamento dei soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà;

d) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo;

e) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà;

f) attività di collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni, allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione e di riproduzione.

5. La struttura tecnica regionale è dotata delle seguenti figure professionali:

a) agronomo;

b) biologo;

c) laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;

d) veterinario;

e) inanellatore autorizzato.

6. La struttura tecnica regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all'Osservatorio faunistico e Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto.

7. La struttura tecnica regionale è dotata di regolamento interno per funzionamento della stessa, approvato dal Consiglio regionale.

8. L'Osservatorio faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica dell'Assessorato all'agricoltura.

9. È abrogata la legge regionale 3 aprile 1995, n. 13

#### **Art. 8**

#### **(Strutture tecniche provinciali - Osservatori faunistici provinciali Centri di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà)**

1. Ogni Provincia istituisce l'osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti:

a) cattura ed inanellamento ai sensi dell'art. 35, comma 4;

b) censimento del proprio territorio per il miglioramento dell'habitat a fini ecologici e in particolare per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi;

- c) censimento della fauna selvatica a fini statistici;
  - d) ripopolamento e cattura in apposite zone;
  - e) gestione dei centri pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura tecnica della Regione di cui all'art. 7;
  - f) collaborazione e supporto ai Comitati tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli ATC.
2. All'interno –dell'Osservatorio faunistico. provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti:
- a. prima accoglienza della fauna selvatica in difficoltà;
  - b. pronto soccorso veterinario della stessa;
  - c. trasferimento al Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti abbisognavoli di successive e particolari cure e riabilitazione;
  - d. liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione.
3. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata delle seguenti figure professionali:
- a. agronomo;
  - b. biologo;
  - c. laureato in scienze naturali esperto in ornitologia;
  - d. veterinario;
  - e. inanellatore autorizzato.
4. Ogni struttura tecnica provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa, predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini della uniformità di detta normativa.

**TITOLO III**  
**PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA**  
**ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA**

**Art. 9**

**(Piano faunistico venatorio regionale Programma annuale di intervento)**

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle, risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo-venatorio.

2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale del piano faunistico-venatorio, provvedere all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: "Autorizzazione della Regione Puglia n . . . . . del . . . . .".

5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.

6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.

7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia alla fauna stanziale, ai sensi dell'art. 14.

8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare: alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce

g) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art: 5.

16. Il programma provvede:

a) al finanziamento dei programmi di intervento provinciali; al coordinamento e controllo degli stessi;

b) alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;

c) alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC per il prelievo di fauna stanziale, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAP;

d) alla determinazione della quota richiesta al cacciatore di fauna stanziale, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

#### **Art. 10**

##### **(Piani faunistico-venatori provinciali - Programma annuale di intervento)**

1. Al fine della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale finalizzati alla riproduzione naturale nonché all'immissione della fauna selvatica.

2. I piani di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, previo parere del Comitato tecnico provinciale.

3. I piani faunistico-venatori hanno durata quinquennale e comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestio-

con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli ATC.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende-agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.

11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla precitata pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.

Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.

12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali; può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione. e di zone di ripopolamento e cattura.

13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo .

14. Il piano faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:

a) criteri per l'attività di vigilanza;

b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire-gli incendi e di favorire la sosta e "accoglienza della fauna selvatica;

c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le Indicazioni dell' INFS;

d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rinvenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;

e) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;

f) criteri di gestione delle oasi di protezione;

ne è affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett. a), b) e c);

h) l'identificazione delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi.

i) Le zone di cui al comma 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

j) quelle di cui alle lett. a), b) e c) a cura della Provincia;

k) quelle di cui alle lett. d) ed e) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

4. Inoltre, la deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell'Amministrazione provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a norma dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante:

a) affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro delle zone da vincolare;

b) pubblicazione per estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui alla lettera a)

c) affissione di apposito manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni professionali agricole.

Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione. Alla scadenza del piano faunistico-venatorio provinciale e con il rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all'approvazione dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci anni per le zone protette già istituite precedentemente all'approvazione del primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto atto sul BURP.

5. Il piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla fauna stanziale.

6. Nel caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge.

7. La Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'art. 6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art. 9, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

8. Il Programma annuale di intervento prevede:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;
- d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;
- e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art. 9, comma 14, lett. d);
- f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;
- g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

### **Art. 11** **(Oasi di protezione)**

1. Le oasi di protezione sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Le oasi di protezione in particolare:

- a) assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di conservazione;
- b) consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria lungo le principali rotte di migrazione.

3. Nelle oasi di protezione è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica.

4. Le oasi sono possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Oasi di protezione - Divieto di caccia", con onere a carico di ciascuna Provincia.

5. Le oasi di protezione hanno durata decennale, salvo revoca.

6. La costituzione, delle oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l'istituzione di oasi può essere revocata

qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate.

7. La Provincia nella gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei Comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

8. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

## **Art. 12** **(Zone di ripopolamento e cattura)**

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradimento nelle zone circostanti e alla cattura della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per territorio.

3. Le zone di ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradimento e ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale.

4. Le zone devono essere costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da rilevante concentrazione della fauna stessa.

5. Nelle zone di ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

6. Le zone di ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate come da documento orientativo dell'INFS e sono segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia".

7. Nelle zone di ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all'art. 14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica.

8. Le zone di ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche.

9. La costituzione delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale.

10. La Provincia nella gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale.

11. Per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause negative, identificandole

per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

12. Le zone di ripopolamento, e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione di cui all'art. 13 .

### **Art. 13**

#### **(Centri pubblici di produzione della fauna selvatica)**

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

2. Nel centri pubblici è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

3. I centri pubblici, delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro pubblico per la riproduzione della fauna - Divieto di caccia".

4. La costituzione dei centri pubblici, in attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla Provincia.

5. Nei centri pubblici possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali protette.

6. Per comprovate esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell'ente Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni di ripopolamento.

7. I centri pubblici allo stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione non inferiore a trenta ettari.

8. I centri pubblici hanno durata decennale, salvo revoca.

### **Art. 14**

#### **(Ambiti territoriali di caccia - ATC)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il Programma venatorio.

5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massi-

mo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:

a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi;

b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia programmata;

c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna stanziale;

d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;

e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.

8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.

9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.

#### **Art. 15**

##### **(Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale)**

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento ed attività cinofile.

2. L'attività di produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell'azienda stessa, organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola a tutti gli effetti.

3. Nei centri privati è vietata ogni forma di esercizio venatorio. È tuttavia consentita la cattura, che può essere compiuta dall'imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile.

4. I centri privati sono segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco "Centro privato per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia", poste a cura e a spese dei titolari dei centri.

5. I centri privati hanno durata di 5 anni salvo rinnovo.

6. La costituzione dei centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente superiore all'1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale.

7. Le domande di autorizzazione sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro.

8. Le domande di cui al comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato, dell'atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare.

9. Per tutta la fauna selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il controllo sanitario da parte della AUSL territorialmente competente.

10. I danni causati dalla fauna selvatica prodotta alle colture agricole all'interno dei centri privati e nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso o indennizzo.

11. Il provvedimento di costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un anno continuativo.

12. Le modalità di gestione e di funzionamento sono determinate da un apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il controllo sull'attività di gestione spetta all'Amministrazione provinciale competente.

#### **Art. 16**

##### **(Allevamenti e detenzione della fauna a scopo alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi per la caccia da appostamento)**

1. La Regione regola, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare;
- b) gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la caccia da appostamento consentito;
- c) gli allevamenti e/o la detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;
- d) gli allevamenti dei cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

2. Le autorizzazioni, per gli allevamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e d) sono segnalati alle Province territorialmente competenti.

3. La Regione regola, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere la regolamentazione per l'acquisto e l'allevamento del falco, quale mezzo di caccia anche proveniente dall'estero.

## Art. 17

### (Aziende faunistico-venatorie Aziende agri-turistico-venatorie)

1. La Regione, su richiesta degli interessati e sentito il parere dell'INFS, può, nel limite massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5 per cento per le aziende agrituristiche venatorie:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all'abbattimento di fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta di concessione per l'istituzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'abbattimento è consentito solo al titolare o a chi da questi autorizzato.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli.

3. La domanda di concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l'azienda.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali.

5. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria, prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili, previa autorizzazione della Provincia competente per territorio.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della presente legge, con esclusione dei limiti di cui all'art. 22, comma 6; per quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l'abbattimento di fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria.

7. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le modalità di costituzione, gestione e funzionamento.

8. Le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di

cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di rinnovo o disdetta.

9. Le aziende di cui al comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze.

10. La tabellazione delle aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse.

11. Nelle aziende di cui al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle stesse, nonché a quello della Provincia.

### **Art. 18**

#### **(Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare cinofile)**

1. La Regione istituisce, nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate, le zone di cui all'art. 9, comma 6, destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

2. Le Province stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani faunistici venatori provinciali di cui all'art. 10.

3. La Regione affida la gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati.

4. Le zone di cui al comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B.

5. Le zone di tipo A, di estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate esclusivamente all'addestramento in presenza di fauna immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell'anno.

Nelle stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a livello nazionale ed internazionale.

6. Le zone di tipo B, di estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura intensiva, sono destinate all'addestramento o a gare cinofile con abbattimento di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l'anno, anche nel periodo di caccia chiusa.

7. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell'organo di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata:

- a) nelle zone di ripopolamento e cattura;
- b) negli ATC;
- c) nelle aziende faunistico-venatorie;
- d) nelle zone demaniali.

Le prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di aprile e maggio.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento.

9. L'allenamento dei cani da caccia in periodo di pre apertura dell'attività venatoria è consentito in periodo previsto dal calendario venatorio regionale.

10. Le concessioni delle zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo, revoca o disdetta.

11. Nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone addestramento cani.

### **Art. 19** **(Terreni del demanio)**

1. I terreni del demanio regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura.

2. L'utilizzazione ai fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della Provincia con il piano faunistico-venatorio provinciale.

3. La gestione tecnica dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali spetta alle Province territorialmente competenti, che operano in coerenza con gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e ambientatistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale.

4. La Regione, previa richiesta della Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso per i fini di cui al presente articolo.

### **Art. 20** **(Tabellazione)**

1. Qualora nella presente legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e collocate con le seguenti modalità:

a) devono essere delle dimensioni di cm. 25 x 33;

b) devono avere scritta nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi;

c) devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l'una dall'altra e comunque, in modo che siano visibili le due contigue.

Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di distanza;

d) devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficien-

te l'apposizione di una tabella agli ingressi;

e) quando si tratta di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua le tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell'acqua;

f) quando il confine coincide con un corso d'acqua l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da comprendere il corso d'acqua stesso;

g) quando segnalano divieti temporanei di caccia devono contenere l'indicazione precisa della data d'inizio e termine del divieto;

h) devono essere mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità.

#### **Art. 21**

##### **(Introduzione di fauna selvatica dall'estero Immissioni faunistiche)**

1. L'introduzione di fauna selvatica viva dall'estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico.

2. Le autorizzazioni per l'introduzione di fauna selvatica dall'estero sono rilasciate dal Ministero delle risorse agricole e forestali su parere dell'INFS e nel rispetto delle convenzioni internazionali.

3. Dette autorizzazioni possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i controlli sanitari e i periodi di ambientamento.

4. I ripopolamenti devono avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna.

5. I criteri, le modalità e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g).

6. I programmi di cattura nelle zone protette e per i ripopolamenti in altri ambiti sono previsti dal programma annuale provinciale di cui all'art. 10, comma 9, lett. b).

7. L'immissione di fauna a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di gestione dell'ATC e dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto.

8. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario, all'origine, a cura del Servizio veterinario della AUSL, competente, il quale rilascia l'autorizzazione all'immissione. Qualora la liberazione non avvenga nel territorio della AUSL, di prima destinazione degli animali, il Servizio veterinario di tale AUSL, provvede a dare comunicazione alla AUSL, locale competente per l'area di liberazione dell'inoltro della fauna, al fine di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della AUSL competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell'immissione in libertà della fauna l'autorizzazione corredata delle eventuali specifiche disposizioni.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITÀ VENATORIA**

**Art. 22**  
**(Esercizio venatorio - Limiti e modi)**

1. L'attività venatoria, svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono, non deve contrastare con l'esigenza di conservazione delle specie di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, con i criteri di cui all'art. 25, ove sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di caccia ai quali poter accedere e praticare l'attività venatoria.

3. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

4. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla, con i mezzi di cui all'art. 32 e, comunque, con armi pronte per l'uso e cariche.

5. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso;

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

7. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. Il cacciatore che per primo ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di altri cacciatori.

8. È vietata la cattura della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Le norme di cui al presente articolo e successivi si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

10. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica. 11. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

**Art. 23**  
**(Documenti venatori)**

1. L'attività venatoria è consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dall'Autorità di PS;
- b) tesserino regionale;
- c) attestato di versamento della tassa di concessione governativa;
- d) attestato di versamento della tassa di concessione regionale;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria con i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del 1992) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri, colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

#### **Art. 24**

##### **(Licenza di porto di fucile per uso caccia)**

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l'attività venatoria mediante uso dell'arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio.

3. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

4. La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa.

5. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

#### **Art. 25**

##### **(Tesserino venatorio regionale)**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello predisposto dal competente Assessorato regionale.

2. Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente, dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) licenza di porto di fucile per uso caccia;
- b) certificato di residenza in carta libera o altro documento legale certificante la residenza;
- c) attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;

d) attestazione da cui risulti l'avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 23, lett. e).

3. Il tesserino regionale ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza.

5. Ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero può essere rilasciato il tesserino regionale purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno 1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell'intera tassa di concessione regionale e dell'assicurazione per la responsabilità civile nelle forme e nei modi di cui all'art. 23.

6. I cacciatori sono tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per richiedere il nuovo tesserino.

7. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'Autorità di PS.

8. Il titolare deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio regionale.

9. La Provincia, entro trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni, provvederà all'inoltro degli stessi all'Osservatorio faunistico regionale.

#### **Art. 26 (Abilitazione venatoria)**

1. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile nonché per il rinnovo in caso di revoca.

2. L'aspirante cacciatore consegue l'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati, ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all'art. 27, dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente, con allegati i seguenti documenti:

a) certificato di residenza;

b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda;

c) ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui al comma 3.

3. Ogni candidato è tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50 mila. In detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia per far fronte a tutte le spese per l'esame di che trattasi.

gnazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l'avvenuta designazione, le Province provvederanno alla individuazione degli esperti, delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale.

**Art. 30**  
**(Registro dei cacciatori)**

1. Preso ciascuna Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia.

1. Su apposite schede, compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d'armi per uso di caccia, sono riportati tutti i dati relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale, nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva.

**Art. 31**  
**(Specie cacciabili e periodi di caccia)**

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati.

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:

quaglia (*coturnix coturnix*); tortora (*streptopelia turtur*); merlo (*turdus merula*); allodola (*alauda arvensis*); starna (*perdix perdix*); pernice rossa (*alectoris rufa*); lepre comune (*lepus europaeus*); coniglio selvatico (*oryctolagus cuniculus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

Cesena (*turdus pilaris*); tordo bottaccio (*turdus . philomelos*); tordo sassello (*turdus iliacus*); fagiano (*phasianus colchicus*); germano reale (*anas platyrhynchos*); folaga (*fulica atra*); gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*); alzavola (*anas crecca*); canapiglia (*anas strepera*); porciglione (*railus aquaticus*); fischione (*anas penelope*); codone (*anas acuta*); marzaiola (*anas querquedula*); mestolone (*anas clypeata*); moriglione (*aythya ferina*); moretta (*aythya fuligula*); beccaccino (*gallinago gallinago*); colombaccio (*columba palumbus*); frullino (*lymnocryptes rusticola*); combattente (*philomachus pugnax*); beccaccia (*scolopax rusticola*); cornacchia nera (*corvus corone*); pavoncella (*vanellus vanellus*); cornacchia grigia (*corvus corone comix*); glixandaia (*garrulus glandarius*); gazza (*pica pica*); volpe (*vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

coturnice (*alectoris graeca*); capriolo (*capreolus*); cervo (*cervus elaphus*); daino (*dama dama*); muflone (*ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale (*sus scrofa*).

2. È sempre vietato abbattere o catturare:

b) le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

c) il cinghiale di età inferiore ad un anno con manto rigato.

3. Con il calendario venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati

per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali.

4. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno, nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1.

5. Sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

6. Il Presidente della Giunta regionale aggiorna con proprio decreto l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992.

### **Art. 32** **(Mezzi di caccia)**

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso di:

a) fucile con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici;

b) fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40;

c) fucile combinato, a due e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6.

2. È consentito, altresì, l'uso dell'arco e del falco.

3. Per la caccia con il falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali, alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale.

4. L'allenamento e l'addestramento dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito permesso da parte delle Province ed esclusivamente su fauna di allevamento e secondo le modalità indicate nel già citato regolamento.

5. Chi esercita la caccia con l'arco o con il falco deve essere munito del porto d'armi.

6. La caccia con l'arco è consentita soltanto per l'abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con l'arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l'arco o il falco, anche utensili da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell'ausilio del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da appostamento.

8. È vietato, durante l'esercizio venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono.

9. Sono vietate, altresì, le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le armi e tutti i mezzi

per l'esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

10. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

### **Art. 33** **(Calendario venatorio regionale)**

1. La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il calendario venatorio regionale, pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell'annata venatoria precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio.

2. Il calendario venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle Province e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all'art. 5, è deliberato dalla Giunta regionale, sentiti l'INFS e la Commissione consiliare permanente competente ed è pubblicato sul BURP.

3. Il calendario venatorio stabilisce, in particolare:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli tacciabili nei periodi consentiti;
- b) il numero -massimo di giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero di fauna migratoria e stanziale;
- d) il carniere massimo stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell'ATC;
- e) i periodi e i territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la stagione venatoria;
- f) le modalità di impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria.

4. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre:

5. Può essere consentita la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio venatorio è in ogni caso sospeso.

6. In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

a) selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle Province;

b) selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri e callidi, tre beccacce.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. La Regione, sentite le proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può autorizzare una o più Province ad anticipare l'esercizio venatorio a norma dell'art. 31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori che comprendano:

- a) numero capi abbattibili per ogni specie e per ogni giornata di caccia;
- b) individuazione dei territori ove la caccia è consentita;

c) caratteristiche dei cacciatori ammissibili;

d) modalità di caccia.

9. Il calendario venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche temporaneo, dell'esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione di specie particolarmente protette.

#### **Art. 34**

##### **(Controllo della fauna e divieti temporanei di caccia)**

1. La Regione attua le variazioni all'elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto dall'art. 18; comma 3, della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell'Osservatorio faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice.

3. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta delle Province, sentito l'INFS, può autorizzare il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo, per motivi sanitarie per la tutela della salute pubblica nonché per la selezione biologica.

4. Le operazioni di controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste dalle normative vigenti.

5. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS.

6. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle Province.

7. I piani di cui al comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli agenti venatori dipendenti. Le Province possono, altresì, avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l'esercizio venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da effettuarsi, munito di porto d'armi e compreso in apposito elenco istituito dalle Province.

8. Nel caso il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno dei centri urbani, lo stesso può essere autorizzato, su conforme parere dell'AUSL, competente, demandando l'attuazione al Comune interessato.

9. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o da persone residenti nel territorio dei Comuni interes-

sati, nominativamente designati dall'Ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco.

10. La Provincia, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro, strutture provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie domestiche.

#### **Art. 35**

#### **(Uccellazione - Cattura a scopi scientifici e per l'utilizzo nell'attività venatoria)**

1. In tutto il territorio regionale è vietata ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. La Regione, su parere dell'INFS, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica, esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'INFS; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). Detta attività di cattura temporanea per l'inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari, residenti in regione, di specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell'INFS. L'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo esame finale. L'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo di fauna selvatica interessata all'inanellamento, ai mezzi di cattura previsti dall'INFS, ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata, dando comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio dell'inizio dell'attività ai fini dei controlli necessari.

4. La Regione, su richiesta delle Province interessate, autorizza le stesse, quali titolari di impianti, all'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione al fini di richiamo.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate su parere dell'INFS; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso INFS e al superamento del relativo esame.

6. L'INFS svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

7. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio, utilizzati per l'attività venatoria da appostamento.

8. È fatto obbligo a chi abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia territorialmente competente, che provvederà ad informare l'INFS.

9. Il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficol-

tà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall'art. 7.

10. È fatto obbligo, a chi rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia territorialmente competente. La Provincia provvede all'invio al Centro recupero di fauna selvatica in difficoltà e all'imbalsamazione a scopi didattici in caso di esemplari morti.

### **Art. 36 (Appostamenti fissi e temporanei)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell'art. 22, comma 6, è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra previsto, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell'1 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L'autorizzazione è richiesta all'Amministrazione provinciale competente ed all'ATC di residenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento con gli ettari utili all'attività venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L'autorizzazione ha durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto appostamento è delimitato tutto l'anno con tabelle poste all'altezza di mt. 1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco: "appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di ..... n. .... del .....".

2. Si considera attività venatoria da appostamento fisso ai fini dell'art. 22, comma 6, solo quella con l'utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati nel comma 7 dell'art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b), appartenenti alle specie cacciabili.

3. Le Province, in riferimento all'art. 35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento, di esemplari vivi da richiamo previsti dall'art. 35, comma 7, e la relativa gestione, consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento fisso. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

4. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato.

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

6. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

7. È vietato usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici.

8. Sono previsti gli appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

9. Si considerano appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una giornata di caccia.

10. Si considerano appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia.

11. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l'utilizzo del natante non a motore.

12. Non sono considerati fissi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

13. La caccia dagli appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per iscritto.

14. Per gli appostamenti fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell'autorizzazione effettuata alla Provincia deve essere corredata dell'autorizzazione autenticata del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L'autorizzato può tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell'attività venatoria, con tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul fondo bianco "appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36 comma 13 autorizzazione della Provincia. . . . . n. . . . . del . . . . .". Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l'appostamento.

15. È vietato costituire appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali.

16. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri.

17. La distanza tra gli appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli appostamenti temporanei a 200 metri.

18. Durante l'esercizio della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da parte di ciascun cacciatore.

19. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.

20. Gli appostamenti fissi sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare.

21. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dall'impianto, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

### **Art. 37**

#### **(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)**

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un contributo da determinarsi a cura dell'Amministrazione provinciale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il finanziamento regionale annuale di cui all'art. 54, comma 4, lett. a).

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intende vietare l'esercizio della attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni, dalla data di pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione.

4. La Regione, sentito il parere tecnico dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio, entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 9. È altresì accolta in casi specificatamente individuati e cioè quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall'art. 20, esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 37 della legge regionale . . . . . dal . . . . . al . . . . . autorizzazione regionale n . . . . . del . . . . .".

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

### **Art. 38**

#### **(Fondi chiusi)**

1. Nei fondi chiusi l'esercizio venatorio è vietato.

2. Sono considerati fondi chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di almeno 1,50 metri.

3. I fondi chiusi sono segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. . . . . del . . . . .", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente istituire, i proprietari devono chiedere l'autorizzazione alla Regione e all'ufficio della Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo le relative verifiche, ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio, e trasmette il proprio nulla-osta al competente ufficio della Regione, che rilascerà l'autorizzazione.

4. Gli addetti alla vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere ai fondi

chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora.

5. La superficie dei fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'art. 9, comma 3.

**Art. 39**  
**(Terreni in attualità di coltivazione)**

1. Nei terreni in attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili:
  - a) i vivai, gli orti, i terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto;
  - b) le colture erbacee da seme, dalla germinazione fino al raccolto;
  - c) i prati naturali e artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
  - d) le foraggere mature per lo sfalcio;
  - e) i frutteti, i mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
  - f) gli uliveti con piante a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva;
  - g) i pioppeti;
  - h) i vigneti e i carciofeti, dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto;
  - i) i terreni coltivati a soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del raccolto;
  - j) i terreni rimboschiti, compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell'impianto fino al compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non abbiano raggiunto l'altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione che il rimboschimento riguardi l'intera superficie o comunque la parte prevalente;
  - k) i terreni coltivati a tabacco.

3. Sui terreni di cui al comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco: "fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai sensi della legge regionale n. . . . . art. 39 dal . . . . . al . . . . . Autorizzazione regionale del . . . . . n. . . . .". La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta all'ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione.

**Art. 40**  
**(Presenza di bestiame)**

1. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e plastificati, siepi o altre

barriere naturali.

2. I fondi sono delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura nera su fondo bianco "Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o semibrado dal . . . . . al . . . . . autorizzazione della Regione n . . . . . del . . . . ." esenti da tasse.

3. La richiesta di apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa autorizzazione e alla Provincia competente per territorio.

4. La Regione concederà l'autorizzazione previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato quanto con l'istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L'ampiezza di territorio silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri dal gregge.

#### **Art. 41**

#### **(Accensione delle stoppie)**

1. Nei territori della Regione Puglia, dal 1° marzo al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute "precese".

#### **Art. 42**

#### **(Impiego dei cani - Cani vaganti)**

1. È consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l'annata venatoria.

2. L'uso dei cani da seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio è consentito l'uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe, in battute organizzate, autorizzate dalla Provincia territorialmente competente e previo nulla osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio.

3. In particolari località le Province possono limitare o proibire l'uso dei cani da seguito ove ricorra la necessità di proteggere determinata fauna selvatica.

4. I cani di qualsiasi razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è permesso l'uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario

o di chi ne ha l'obbligo.

5. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio.

6. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal bestiame e dai recinti in cui esso è ricoverato.

7. I cani catturati devono essere dati in custodia ai servizi comunali territorialmente competenti, che ne dispongono a norma della vigente normativa.

8. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

9. Gli interventi di cui sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 43 (Divieti)**

1. È vietato a chiunque:

1) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente gabbellate;

2) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché opportunamente tabellate;

3) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi;

4) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto;

5) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

6) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

7) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria dalla presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, che non siano scariche e in

custodia;

8) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

9) cacciare sparando da veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili;

10) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

11) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d'acqua limitatamente agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite;

12) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

13) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro ore successive, alla competente Amministrazione -provinciale, che provvederà al successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in difficoltà;

14) esercitare la caccia sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri;

15) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

16) usare durante l'esercizio venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i registratori;

17) cacciare negli specchi di acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle con dicitura nera su fondo bianco "autorizzazione regionale n . . . . . del . . . . .", esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

18) commerciare fauna selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

19) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

20) vendere a privati e detenere da parte di questi reti di uccellazione;

21) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

22) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6;

23) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica;

24) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da

allevamenti;

25) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

26) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione:

a) dei capi usati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge;

b) della fauna selvatica lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme sulla tassidermia e imbalsamazione;

c) della fauna selvatica ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale;

27) usare esplosivi ad esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non abbandonati sul terreno;

28) usare i segugi per la caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale;

29) cacciare e/o addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all'art. 39 e nei fondi chiusi di cui all'art. 38;

30) cacciare, negli oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel periodo dal 15 novembre al 31 gennaio;

31) effettuare la posta alla beccaccia e l'appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

32) apporre tabelle, in modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia.

**TITOLO V**  
**VIGILANZA VENATORIA – SANZIONI**

**Art. 44**  
**(Vigilanza venatoria)**

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata:
  - a) agli agenti dipendenti della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità all'art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti faunistici svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della presente legge, nell'ambito del territorio della Provincia di residenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto dall'art. 45.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett. b), sotto il controllo della Regione.
7. L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.
8. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia territorialmente competente.
9. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le Province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie delle associa-

zioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e attribuendo loro un numero di matricola.

10. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientalistiche.

#### **Art. 45**

##### **(Attività di vigilanza - Corsi di formazione)**

1. L'attività di vigilanza riguarda in particolare l'applicazione della normativa nazionale e regionale.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise, gli strumenti, l'armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio regionale e per disciplinare l'utilizzazione delle guardie volontarie, fatta salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza.

3. Il riconoscimento e/o lo svolgimento dell'incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza dei corsi di qualificazione di cui all'art. 44, comma 6, nonché al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da parte di una commissione, proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso.

#### **Art. 46**

##### **(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza)**

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'art. 44 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all'art. 23 nonché della fauna selvatica abbattuta.

2. In ogni caso di contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia possibile.

3. Nei casi previsti dall'art. 48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, compresi i richiami acustici di cui all'art. 43, punto 16; con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati presso i competenti uffici di ciascuna Provincia

4. Le Province, ove non dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati, possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza.

5. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3 provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a depositarla presso il proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all'art. 7 per le cure, riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo la somma rica-

vata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo viene incassato sull'apposito capitolo di entrata dell'Amministrazione provinciale di cui all'art. 51, comma 12.

6. Della consegna o della liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro, entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati.

7. I mezzi e gli oggetti confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti disposizioni in materia.

8. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano, anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria, redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto ore dalla contestazione, all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale quale organo accertatore.

9. L'Amministrazione provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplica copia ricalcanti, numerate progressivamente; all'atto della contestazione del verbale e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l'originale e la seconda copia all'Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall'addetto alla vigilanza la dizione "annullato" sull'originale che, unitamente alla copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo blocchetto da parte dell'Amministrazione provinciale previa restituzione di quello esaurito.

10. Gli agenti venatori dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della medesima legge.

#### **Art. 47**

##### **(Agenti dipendenti dagli enti locali)**

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall'art. 46 anche fuori dell'orario di servizio.

**Art. 48**  
**(Sanzioni penali)**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura dell'attività venatoria fissata dal calendario venatorio;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente protette;

c) l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino a un anno o l'ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita l'uccellazione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vivi non previsti dall'art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall'art. 43, comma 1, punto 16. Nel caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami;

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

j) l'arresto da due mesi a sei mesi o l'ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regola, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non. si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

**Art. 49**  
**(Sanzioni amministrative)**

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta al sensi dell'art. 22, comma 6;

b) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

c) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

d) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la caccia all'interno dei centri pubblici o privati di riproduzione senza autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a-quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

f) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

g) sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila;

h) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell'art. 36, comma 7; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni;

i) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

j) sanzione amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'art. 21; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 21 per altre introduzioni;

k) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione, il tesserino regionale, le

ricevute di versamento delle rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

l) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o manomesso;

m) sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità previste, oltre a lire 10 mila per tabella apposta abusivamente;

n) sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in materia fiscale e doganale;

o) sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di cui all'art. 41, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni.

2. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori con o senza amplificazione del suono, incustoditi.

3. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale.

#### **Art. 50**

##### **(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)**

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1 del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dall'art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di residenza del contravventore; a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione, ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'art. 48, comma 1, lett. a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione dell'autorità amministrativa competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

7. La sospensione del tesserino venatorio regionale di cui all'art. 25, con relativo ritiro, è prevista nei casi di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo.

8. Al fine dell'aumento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 49, nonché dell'applicazione delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in caso contrario debbono ritenersi prescritte.

## **Art. 51**

### **(Procedimento sanzionatorio amministrativo)**

1. L'Amministrazione competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui ambito è stata verbalizzata l'infrazione.

2. I verbali di accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all'art. 46, comma 8.

3. Il verbale di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'indicazione dell'ora, del giorno, del mese, dell'anno, nonché del luogo di accertamento;

b) il nome e cognome del verbalizzante, nonché l'ente, l'istituto o l'associazione di appartenenza;

c) le generalità anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività venatoria, nonché il tipo del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello stesso;

d) la descrizione sommaria dei fatti oggetto dell'infrazione, e l'articolo della norma violata;

provvedimenti di competenza.

8. Nel caso non sussista connessione obiettiva, l'Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art. 51.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

**Art. 53**  
**(Tasse di concessione regionale)**

1. Per Conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

2. La tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

3. L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di concessione erariale per il rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26, sottnumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.

4. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

5. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della stagione venatoria.

6. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

7. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

8. Sono altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:

- a) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale;
- b) le aziende faunistico-venatorie;
- c) le aziende agri-turistico-venatorie;
- d) gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Il versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale.

9. Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:

Tassa di Rilascio Tassa Annuale

- Abilitazione venatoria 125.000 125.000
- Centri privati di riproduzione di fauna 1.078.000 1.078.000
- Centri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all'art. 16, comma 7, lett. a) e b)

1.078.000

1.078.000

- Aziende faunistico-venatorie per ogni ettaro o frazione di esso

24.260

24.260

- Autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell'art. 22, comma 6, per ogni anno

216.000

216.000

10. Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di aziende agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 54**

#### **(Riparto dei proventi delle tasse regionali)**

1. La Giunta regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitate entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri;

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti; oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione.

2. Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

3. La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento

dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili.

4. Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37) e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale.

5. Agli impegni di spesa e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale in sede di approvazione del programma venatorio annuale.

#### **Art. 55**

##### **(Istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica)**

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica.

2. Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1.

3. Il risarcimento per danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata: aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione.

#### **Art. 56**

##### **(Norme finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998.

2. Le somme da riscuotere a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della Regione e sono destinate integralmente all'attuazione degli interventi e al finanziamento degli enti delegati per le spese

connesse all'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge.

3. Le somme iscritte al Cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale di previsione.

4. Nei bilanci delle Province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia previste dalla normativa vigente.

5. I pagamenti di cui al comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull'apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente competente.

**TITOLO VII**  
**NORME TRANSITORIE FINALI.**  
**TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE**

**Art. 57**  
**(Zone protette esistenti)**

1. Gli ambiti protetti, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani faunistici provinciali restano confermati con la presente legge e la loro gestione è di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. La tabellazione di altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle disposizioni della presente legge, al sensi dell'art. 9, comma 4.

**Art. 58**  
**(Disposizioni transitorie sulle aziende faunistico-venatorie.**  
**Trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie)**

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato con deliberazione consiliare n. 586 del 29 luglio 1987, per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. A richiesta del Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del Comitato tecnico regionale e provinciale, se non -in contrasto con la presente legge.

**Art. 59**  
**(Possesso di animali imbalsamati)**

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 60**  
**(Tassidermia e imbalsamazione)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l'attività di tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alle Province le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie -in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa

adottata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 6 del 6 dicembre 1989, per la parte non in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 61**

##### **(Allevamenti e/o detenzione di fauna selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale)**

1. Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie appartenenti all'avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni.

#### **Art. 62**

##### **(Riconoscimento regionale delle associazioni venatorie)**

1. In deroga a quanto sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale, dei Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria nonché concorrono alla composizione delle Commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento se:

- a) hanno finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
- b) hanno ordinamento democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
- c) dimostrano di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella Regione.

2. Le associazioni di cui al comma 1, sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, su istanza documentata dell'interessato.

#### **Art. 63**

##### **(Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti)**

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le norme della legge regionale n. 10 del 1984 "Norme per la disciplina dell'attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali", nonché della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell'approvazione della nuova regolamentazione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, limitatamente all'annata venatoria 1998/99, il programma venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati e attuati al sensi della precedente normativa.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157 del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi successivi alla sua promulgazione.

4. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85 e all'art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

5. Le guardie zoofile volontarie esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge in materia di caccia a norma dell'art. 44, comma 1, lett. b).


6. Le autorizzazioni di cui all'art. 35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.*

*“Il Governo ha osservato che: ‘in relazione a quanto previsto circa l’uso del falco come mezzo di caccia, si fa genericamente riferimento alle direttive comunitarie in materia, mentre è necessario applicare i regolamenti comunitari nn. 338/97 (CE) e 393/97 (CE). In particolare si ricorda che l’allevamento o l’addestramento dei falchi dovrà avvenire solo in zone di addestramento dei cani ed interne ad aziende venatorie, previa autorizzazione del gestore dell’area’.”*



**PARTE SECONDA**  
**Nozioni di cinofilia venatoria**





## CACCIA CON IL CANE E CANE DA CACCIA

Potersi sentire particolarmente soddisfatti e realizzati nella caccia spesso dipende proprio dalla forma in cui si esercita.

La caccia in forma vagante si esercita con il cane o senza cane. Per forma vagante si intende appunto il vagare sul territorio in cerca di selvaggina cacciabile.

L'utilizzo del cane da caccia deve indurre a delle riflessioni che vanno oltre il considerare il solo momento di caccia.

a. Il cane da caccia necessita di un luogo dove vivere, sufficientemente ampio; poco si presta a vita da appartamento.

b. Il cane esiste anche quando il proprietario decide di andare in vacanza, non sempre gli alberghi dove ci si reca sono in condizioni di ospitare il vostro fedele amico.

c. Sulla base dell'istintività non si compra un cane, soprattutto da caccia; è indispensabile conoscere le caratteristiche peculiari (conformazione morfologica e standard di lavoro).

d. Oltre alle caratteristiche appena citate il cane da caccia ha anche particolarità riferibili alla genealogia; esiste un Ente apposito per tenere la registrazione dei dati di tutti quei cani iscritti ai Libri genealogici: E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana).

## IL CANE DA CACCIA AUSILIARIO DELL'UOMO

La selvaggina, sia essa da pelo (lepre, cinghiale, cervo, capriolo) o da penna (fagiano, coturnice, pernice rossa, beccaccia, starna, quaglia, ecc.) ha in sé una caratteristica peculiare datale da madre natura: L'ISTINTO.

È attraverso l'istinto che riesce a sopravvivere al predatore. Basti pensare alla lepre, al modo che utilizza per far perdere la propria pista allorché va al covo, attraverso l'utilizzo durante il percorso che effettua dal luogo di pastura (dove mangia) al luogo di messa al covo di passaggi non lineari e rettilinei ma ripetuti sullo stesso territorio, intersecati e aggrovigliati, tali che solo un altro animale dotato di particolari caratteristiche d'olfatto può districare.

Il cane per l'appunto è dotato di queste particolari caratteristiche. I cani, infatti, nella ricerca della selvaggina, riescono a percepire le particelle olfattive lasciate sul terreno attraverso un sensore anatomico microsfrom (microolfatto) per i cani da seguita, telesfrom (teleolfatto) per i cani da ferma.

Questo sensore anatomico riesce a tradurre le particelle olfattive lasciate sul terreno, sugli arbusti e sull'erba dal passaggio della selvaggina, in stimoli percettivi che creano eccitazione nel cane e ne provocano l'emissione di voce per il cane da seguita o l'irrigidimento caratteristico dei cani da ferma.

Mai l'uomo, stante la propria conformazione naturale, potrebbe, in nessuna maniera arrivare a tanto per cui necessita di un traduttore. Il cane da caccia, oltre che un fedele amico, è l'ausiliario più efficace poiché consente all'uomo di raggiungere l'obiettivo dell'incontro con il selvatico, in maniera classica ed esaltante.

## ADDESTRAMENTO DEL CANE DA CACCIA

L'allevamento del proprio ausiliario non significa solo l'alimentazione quotidiana ma anche l'addestramento costante in giovane età e l'allenamento quando il soggetto è ormai maturo.

È fondamentale l'educazione del cane all'obbedienza, senza per questo togliere al cane l'iniziativa naturale.

Le qualità naturali di un cane difficilmente vengono alterate da un'educazione anche se energica.

I risultati in caccia o in prova dipendono dalle doti naturali, dalla maneggevolezza del cane e dalla coesione tra il cane ed il cacciatore.

La convinzione radicata nei "vecchi" cacciatori che il cane deve svolgere la propria azione nella ricerca del selvatico qualsiasi esso sia, facendo riferimento solo alle proprie doti naturali, si scontra oggi con le esigenze di una caccia specializzata.

La legislazione italiana in materia di caccia impone l'utilizzo di un ausiliario creanzato. Tale termine deriva da una cultura cinofila francese (creancè) che impone il rispetto della selvaggina non cacciabile con il cane utilizzato (es.: il segugio da lepre deve rispettare la selvaggina alata e anche l'altra selvaggina da pelo).

## CLASSIFICAZIONE DELLE RAZZE CANINE DA CACCIA

La classificazione dei cani avviene per razza, ma esiste un altro modo per distinguerli, cioè evidenziando quelle caratteristiche particolari di cui il cane da caccia è dotato e che esprime nell'attività venatoria.

È molto importante conoscere le classificazioni secondo le caratteristiche del cane, soprattutto per il cacciatore neofita, perché ciò aiuta nella scelta della forma di caccia che intende praticare.

I cani si distinguono nei seguenti gruppi:

- cani da ferma;
- cani da cerca e riporto;
- cani da seguita o segugi;
- cani da tana o terragnoli;
- cani da traccia sulla pista di sangue.

## CANI DA FERMA

Il cane da ferma guidato dall'istinto e dall'olfatto, incrocia il terreno cercando la selvaggina che, astutissima, intuendo il pericolo, tenta di far perdere le proprie tracce ("pedonando"), correndo attraverso le erbe e gli arbusti, cercando riparo e salvezza.

Il cane sente la selvaggina e quando l'infallibile senso dell'odorato gli dice che essa è vicina, avanza pianissimo e si arresta in posa statuaria, immobile ferma l'animale selvatico cercato e sentito.

Ogni razza da ferma possiede caratteristiche di lavoro proprie o simili ad altre; l'E.N.C.I. (Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana) le ha codificate attraverso la formulazione di standards di lavoro.

Per standards di lavoro s'intendono le caratteristiche peculiari espresse nell'attività venatoria o in prova pratica di lavoro di ogni singola razza.

Le razze da ferma si suddividono in tre gruppi:

- a. continentali italiani;
- b. continentali europei;
- c. inglesi.

*Razze da ferma continentali italiane:* Spinone italiano, Bracco italiano;

*Razze da ferma continentali europee:* Epagneul Breton (Francia), Kurzhaar o Bracco tedesco (Germania), Drathaar (Germania), Grifone francese (Francia), Bracco ungherese o Vista (Ungheria),

*Razze da ferma inglesi:* Setter inglese (Inghilterra), Pointer (Inghilterra), Setter irlandese (Irlanda), Setter Gordon (Scozia).

### **CANI DA CERCA**

Sono denominati "da cerca" tutti quei cani che fondano la loro azione principalmente alla ricerca della selvaggina.

Essi passano in rassegna minuziosamente il terreno e trovano la passata del selvatico e la defilano con estrema spigliatezza fino al luogo dove il selvatico si è accovacciato, lo frullano e lo scovano (frullare = mettere in volo).

Costituiscono, perciò, l'anello di congiunzione ideale fra cani da ferma e cani da seguita. Sono cani che nella loro azione devono essere in stretto contatto con il cacciatore quasi con un obbedienza passiva ed entro la distanza massima di 30 metri per dare al cacciatore la possibilità, una volta frullato il selvatico, di imbracciare il fucile, mirare e sparare.

Si è soliti pensare che i Cockers e gli Springers siano cani da riporto ma ciò non corrisponde alla realtà. Questi cani, tuttavia, imparano facilmente a riportare la selvaggina morta in modo estremamente corretto perché possiedono l'istinto del riporto, essendo stati utilizzati per questo scopo nel loro paese d'origine.

Tra le razze conosciute ed utilizzate in Italia vi è lo Springer spaniel e il Cocker spaniel.

### **CANI DA RIPORTO**

Si ritiene che tutti i cani continentali posseggano l'istinto del riporto. Le razze inglesi invece, non hanno la stessa indole, tuttavia, se educati al riporto, i cani da cerca e da ferma riescono ad acquisire tale caratteristica.

Nel nostro continente e nelle prove pratiche di lavoro è richiesta l'attitudine al recupero e al riporto della selvaggina morta al cacciatore.

Giova ricordare che esistono delle razze di cani che sono impiegate solamente per il riporto poiché, per essi è considerata una finzione del tutto naturale: sono i Retrievers.

Essi sono i veri specialisti del recupero. Non cacciano ma rimangono vicini al padrone durante

la battuta di caccia praticata da cani da ferma e vengono impiegati per il recupero della selvaggina morta solo a fine battuta.

I più conosciuti cani da riporto sono: il Labrador retriever e il Golden Retriever..

### **CANI DA SEGUITA**

I cani da seguita o segugi costituiscono certamente, tra le razze conosciute, dopo i levrieri, quella più antica.

Sono cani resistenti alla fatica, forti e di una certa rusticità, si adattano molto bene a tutti i terreni, sia in montagna sia in pianura.

La vocazione dei cane da seguita è di cacciare la selvaggina da pelo (lepre, volpe capriolo, cervo, daino, muflone e cinghiale).

L'azione di caccia del cane da seguita si basa su 4 azioni ben definite:

1^ fase - cerca ed incontro con la passata

2^ fase - accostamento

3^ fase - scovo

4^ fase - seguita.

Nella fase di cerca il cane passa in rassegna il terreno con accortezza, stile e tanta passione; reperita la passata la defila con particolare metodo avvinto ad essa ed arriva al covo. Lo scovo è l'azione risolutiva, ne consegue l'inseguimento o seguita. Essa è esaltante poiché il cane esprime tutta la sua sagacia.

Le razze da seguita più conosciute ed utilizzate sono: segugio-italiano a pelo forte, Segugio italiano a pelo raso, belga, beagle-harrier, petit griffon vandeens (Vandeani), Griffone nivemese, Bruno del Giura (tipo "bruno" e tipo "Sant'Uberto", l'ariegeois, porcelaine, l'angolo francese de petite venerie, istriano o segugio dell'Istria.

### **CANI DA TANA**

Sono cani impiegati per stanare la selvaggina (mammiferi) dalla tana. Essi sono condotti in prossimità di una tana (quasi esclusivamente di volpe), fatti entrare ingaggiano un combattimento tale da costringere la preda alla fuga, quindi cacciata e uccisa o inseguita da cani da seguita.

La conformazione morfologica è così ben strutturata che permette loro, nei combattimenti all'interno della tana (quando cioè la volpe non sceglie la fuga, ad esempio per difesa della prole), di risultare quasi sempre vincenti.

Le razze conosciute e più impiegate in Italia sono: Deutsche Jagd terriers (pelo liscio e pelo ruvido), Airedale Terrier, Bassotti standard (normali) a pelo raso e a pelo ruvido.

### **CANI DA TRACCIA SULLA PISTA DA SANGUE**

Sono cani impiegati per il recupero della selvaggina ferita e in forma esclusiva per gli ungulati (capriolo, cervo, daino, cinghiale).

Essi, a differenza dei segugi, oltre ad inseguire la selvaggina da pelo, riescono a seguire le vestigia del selvatico anche dopo il ferimento.

È risaputo che spesso il selvatico ferito non-emette più particelle olfattive per cui i cani da seguita non riescono a mantenere la seguita e perdono la preda.


Il cane da traccia o da sangue, dopo particolare addestramento, oltre che per dote naturale, riesce a continuare la fase di seguita sull'effluvio emesso dalle gocce di sangue perse sul terreno o sugli arbusti permettendo il recupero a distanza dal luogo di ferimento, certamente fuori della portata di altri cani e del cacciatore stesso.

Sono cani consigliabili a coloro che amano la caccia di selezione o caccia all'aspetto. È tuttavia utile anche a chi pratica la caccia agli ungulati con i cani da seguita.

Quelli più conosciuti sono: Hannoverlscher schwisshund (segugio di Hannover), Bayerischer Gerbirgsschwesshund (segugio da montagna bavarese), Chien de St. Huberth (bloodhound).



**PARTE TERZA**  
**Nozioni di zoologia applicata alla caccia**





## ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

**Che cos'è la zoologia?**

*È un ramo delle scienze naturali che ha per oggetto lo studio degli animali.*

**Che cos'è la biologia?**

*È la scienza che studia gli organismi viventi.*

**Che cos'è l'habitat?**

*È l'ambiente in cui vive una determinata specie animale o vegetale. Ogni specie ha delle esigenze realizzabili in condizioni ambientali favorevoli alla sua esistenza ed alla riproduzione.*

Gli ambienti più comuni esistenti in Italia, si definiscono:

a. *acquatici*: caratterizzati dall'esistenza di acque più o meno profonde ove vivono palmipedi e trampolieri (es. moretta, moretta grigia, moretta tabaccata, moriglione, marzaiola, pettegola, piviere dorato, frullino, cavaliere d'italia, ecc.), nonché irailidi (folaga, gallinella d'acqua e porcigione);

b. *galudosi*: caratterizzati dalla presenza naturale di acque dolci o salmastre o artificiali in conseguenza di particolari coltivazioni (es. risaie).

c. *di macchia mediterranea*: caratterizzati dall'esistenza di piccoli arbusti ed alberi, con fitto sottobosco sempreverde, in cui vive il merlo, il tordo, la tortora, il colombaccio, la starna, la lepre, il coniglio selvatico, il capriolo, il cinghiale, ecc.;

d. *boscosi o forestali*: caratterizzati dall'esistenza di alberi di alto e medio fusto con fiorente sottobosco, ove vivono (zona delle Alpi) il fagiano dimonte, il gallo cedrone, il camoscio, il capriolo, il cervo, ecc.;

e. *a prato e coltivati*: caratterizzati da estese pianure, ove vivono le allodole, la calandra, la quaglia, la starna, la gallina prataiola;

f. *rocciosi alpini*: con limitata vegetazione, ove vivono l'ermellino, la pernice alpina, la lepre bianca e, sui costoni delle montagne ricchi di arbusti, la pernice rossa, la coturnice, la pernice sarda.

**Cosa s'intende per fauna?**

*Il complesso di tutte le specie animali viventi in piena libertà che trovano le condizioni più adatte alla loro esistenza in una data regione per il clima, per la pastura, per l'abbondanza d'acqua e di vegetazione e per altri fattori congeniali alle loro esigenze.*

La fauna, come abbiamo avuto modo di precisare, si divide in stanziale e migratoria. La stanziale è quella che vive permanentemente nello stesso territorio, ove si riproduce e conclude il suo ciclo biologico.

La migratoria è quella che compie spostamenti periodici da zone dove essa si riproduce (aree di nidificazione), verso altre dove trascorre la restante parte dell'anno (aree di svernamento).

Ciò comporta due spostamenti annuali: quello diretto verso i quartieri di svernamento (migrazione autunnale o passo) e quello di ritorno verso i luoghi di nidificazione (migrazione primaverile o ripasso).

Alcune specie (es. cervo, gazza, ecc.) sono definite erratiche perché parzialmente migratorie. Altre

specie, pur appartenendo alla fauna migratoria (es. merlo, germano reale, folaga) vivono e si riproducono nelle nostre zone ove trovano un ambiente ideale per la loro sosta e la riproduzione.

### **Cosa s'intende per equilibrio della natura?**

*In natura, com'è noto, la vita si svolge secondo rapporti primordiali in uno stato di perfetto equilibrio. Quando queste condizioni vengono a mancare, si verifica o l'estinzione di specie animali o vegetali oppure la modificazione di altre più resistenti in conseguenza dei diversi fattori intervenuti.*

Per questa ragione la natura ha provveduto a dotare alcune specie di animali di mezzi di difesa, come il mimetismo (la muta del manto e del piumaggio, per confondersi con l'ambiente), come il cattivo odore della puzzola (che pone in disagio l'attaccante) o la sostanza nera della seppia (che viene espulsa al momento del pericolo, per sottrarsi alla cattura).

Tutti questi ed altri mezzi si sono sviluppati nel mondo vivente come necessità esistenziale, onde raggiungere quell'equilibrio che consente a tutti, ivi compreso l'uomo, di vivere e moltiplicarsi.

L'equilibrio, così raggiunto, non deve essere modificato dall'uomo, ma preservato nel suo stesso interesse.

### **Che cosa è una specie animale?**

*L'insieme di animali che hanno caratteri comuni, che si possono riprodurre tra loro e i cui discendenti sono pure tra loro fecondi.*

La fecondazione è un fenomeno costante ed esclusivo fra soggetti appartenenti alla stessa specie. Essa non può verificarsi fra individui di specie diverse.

### **Che cosa sono gli uccelli?**

*Animali a sangue caldo, con temperatura corporea sostanzialmente costante (omeotermi), dotati di ali e di piume. Essi costituiscono una classe assai vasta e praticamente esistente in tutte le zone della terra. Poche specie rientrano fra la fauna cacciabile, moltissime altre specie sono protette.*

Gli uccelli secondo il regime alimentare si distinguono in granivori, insettivori e carnivori.

### **Quali sono le penne più importanti?**

*Le penne delle ali, dette remiganti, che servono per volare; le penne della coda, dette timoniere, che servono per la direzione e la stabilità del volo, le penne che coprono la parte basale delle remiganti e delle timoniere, dette copritrici.*

### **Che cos'è la muta degli uccelli?**

*Il fenomeno per cui negli uccelli le piume e le penne si rinnovano, generalmente in modo graduale e in determinati periodi dell'anno (es. autunno e primavera).*

*Per lo stesso fenomeno, i mammiferi perdono il pelo.*

### **Che cos'è la migrazione?**

*È lo spostamento periodico o irregolare di gruppi di animali da una regione ad un'altra con lo scopo di cercare condizioni climatiche favorevoli alla riproduzione e il cibo necessario.*

Generalmente le migrazioni comportano lo spostamento da nord-est verso sud-ovest nei mesi

invernali ed il ritorno al nord con il sopraggiungere dei tepori primaverili. La fauna che dà luogo a tale fenomeno si definisce migratoria per differenziarla da quella stanziale, la quale, ultima invece, compie tutto il suo ciclo biologico nello stesso luogo (es. imammiferi, le specie galliformi eccetto la quaglia).

**Che cosa sono gli acquatici?**

Specie di uccelli che prediligono gli ambienti paludosi o comunque gli stagni, i laghi, i fiumi quali ad esempio: germano reale, alzavola, marzaiola, mestolone, codone, fischione, moriglione, moretta, canapiglia, frullino, beccaccino, chiurlo, pettegola, piviere dorato, combattente, pittima reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione.

**Che cosa s'intende per correlazione fra selvaggina e ambiente?**

È la coesistenza delle specie animali e vegetali con l'uomo ai fini della reciproca sopravvivenza. Il primo presupposto di questo rapporto è l'habitat.



**PARTE QUARTA**  
**Nozioni di armi e munizioni da caccia**






## ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA

### LORO USO

#### Quali sono le parti a vista di un fucile?

Le parti a vista sono le seguenti, come evincesi dal l'immagine riproducente un sovrapposto a canne lisce:



- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) Mirino                              | 9) Guardamano          |
| 2) Bindella da mira                    | 10) Grilletti          |
| 3) Bindella di unione fra le due canne | 11) Impugnatura        |
| 4) Canna inferiore                     | 12) Nasello            |
| 5) Canna superiore                     | 13) Calcio             |
| 6) Astina o sottocanna                 | 14) Tallone o calciolo |
| 7) Bascula                             | 15) Sicura             |
| 8) Chiave                              |                        |

#### Cosa caratterizza un fucile a canna liscia?

L'assenza di rigature all'interno della canna, per cui essa si presenta completamente liscia.

#### Quali sono i principali tipi di fucile a canna liscia?

I principali tipi sono:

- i fucili a cani esterni;
- i fucili a cani interni. Essi possono avere canne sovrapposte o giustapposte. I fucili a cani interni sono più sicuri in caso di caduta accidentale o in caso di urto.

#### Cosa si intende col termine "rosata"?

Un cerchio che delimita, nello spazio e nel tratto di gittata utile, tutti i pallini di una cartuccia.

#### Quali sono le munizioni utilizzate nei fucili a canna liscia?

Esse sono:

- Cartucce a pallini (denominate anche a munizione spezzata).

La cartuccia è costituita da un bossolo con innesco a fulminato di mercurio o di altro tipo in azione alla polvere utilizzata, da una borra o dai pallini sferici di piombo.

A seconda del tipo di polvere viene utilizzato apposito fondello a borra. Secondo una regola, non suffragata, peraltro, da avalli scientifici, ogni cartuccia dovrebbe contenere piombo di peso pari alla

centesima parte del peso del fucile.

b) Cartucce a palla. Esse, caricate a palla unica, sono caratterizzate dalla presenza di rigature sul proiettile, per consentire lo stesso effetto delle rigature esistenti nella parte interna della canna delle carabine.

Il proiettile delle cartucce a palla, per la potenza d'urto sulle corte distanze, e particolarmente utilizzato per la caccia al cinghiale, al capriolo e ai mammiferi di mole, purché avvicinabili a tiro utile.

Occorre tener presente che le cartucce a palla non possono essere utilizzate, per l'evidente pericolosità, nei fucili a canne strozzate.

#### **Quale è la gittata utile di un fucile da caccia?**

Mediamente da 35 a 40 metri.

**Perché i pallini utilizzabili nei fucili da caccia seguono una numerazione e quali sono quelle usate?**

Seguono una numerazione per distinguere il peso di ciascuno.

#### **Quali sono i principali tipi di fucile a canna rigata?**

Essi sono:

a. armi di grosso calibro a colpo singolo o a ripetizione per la caccia a mammiferi di mole notevole, dotate di cannocchiale, con tiro utile fino a 300 metri, di calibro 6.5 - 7 - 7.62 - 8 e 9;

b. armi di piccolo calibro, a colpo singolo o a ripetizione, per la caccia a piccoli mammiferi o a uccelli di media e grande mole, dotate di cannocchiale, con tiro utile fino a 120 metri, di calibro generalmente 22.

La caccia con ambedue i tipi di carabina va effettuata preferibilmente contro i bersagli fermi e in posizione idonea. Sono armi assai pericolose e vanno usate con la massima cautela.

#### **Quali sono le principali munizioni per la carabina?**

Cartucce standard efficaci con bersaglio a 50 metri, cartucce high velocity, efficaci con bersaglio a 100 metri; cartucce R.Y. expansive, efficaci con bersaglio anche oltre i 100 metri e con la proprietà di deformarsi a bersaglio conseguito; ciò, che causa la morte quasi istantanea della selvaggina colpita.

#### **Quante e quali sono le parti essenziali di un fucile?**

Tre: Esse sono: il calcio, la canna, (o le canne), la bascula che, negli automatici, assume la denominazione di castello.

Al calcio, sempre di legno, viene applicato il calciolo (di materiale plastico o di gomma) che serve per attutire il rinculo.

Nella bascula hanno sede i meccanismi che rendono il fucile funzionante. Sulla parte superiore di essa è situata la chiave di apertura che consente l'inclinazione verso il basso delle canne.


Nei fucili a canne interni, l'apertura del fucile comanda anche l'armamento dei congegni di percussione, per mezzo dell'asta di legno, che ha pure la funzione di limitare l'inclinazione verso il basso delle canne. Nella bascula sono alloggiati gli acciarini (o batterie, a seconda del loro tipo).

Quando viene premuto il grilletto, gli acciarini fanno scattare il cane, il quale colpisce il percussore che, a sua volta, percuote la capsula della cartuccia, provocando l'accensione della polvere e, quindi, lo sparo. Nei fucili a cani esterni non esiste la sicura, perché, se i cani non sono armati, il fucile non può sparare. La sicura, invece, esiste nei fucili a cani interni e nei semiautomatici ed ha lo scopo di impedire lo scatto dei grilletti. Nel fucile semiautomatico non esiste una vera e propria bascula e la parte che ad essa corrisponde, ma soltanto come localizzazione, perché il sistema di funzionamento è del tutto differente, viene comunemente denominato castello. È la parte ove alloggiata il gruppo otturatore, la culatta della canna ed il sottoguardia con il cane, il grilletto, ecc...


L'armamento di questi tipi di fucile che possono sparare più colpi, avviene inizialmente a mano, spostando indietro il gruppo otturatore; quindi, i movimenti necessari alla espulsione del bossolo sparato, di ricarica e di armamento del cane avvengono meccanicamente, dopo ogni sparo, fino ad esaurimento delle cartucce del serbatoio.

Principali sistemi su cui è basato il funzionamento dei fucili a ripetizione automatica sono:

a. A canna fissa e sottrazione di gas. In questo caso la canna è avvitata alla carcassa o castello entro il quale scorre l'otturatore ed in essa, a distanza variabile dalla bocca, è praticato un forellino, attraverso il quale, dopo il passaggio del proiettile, sfugge una minima parte di gas sviluppato dalla combustione della polvere. La pressione del gas agisce su di un pistoncino, la cui asta blocca l'otturatore facendolo rinculare. In tal modo viene estratto ed espulso il bossolo sparato e quindi sotto l'azione di una molla recuperatrice, l'otturatore ritorna in avanti, spingendo in canna una nuova cartuccia, uscita nel frattempo dal serbatoio. Nel movimento di va e vieni l'otturatore arma il cane. Questo sistema, oltre ad essere impiegato nella costruzione di semiautomatici ad anima liscia, trova larga applicazione nella costruzione di fucili a canna rigata.



b. A lungo rinculo della canna. Canna ed otturatore, al momento dello sparo, rinculano assieme dentro il castello e si separano soltanto quando il piombo è uscito dalla bocca. Canna ed otturatore comprimono, durante questo loro moto di retrocessione, ciascuno una propria molla spirale recuperatrice che, a rinculo ultimato, riporta in avanti la canna che si stacca dall'otturatore, mentre quest'ultimo trattiene il bossolo e lo espelle e, quindi, ritorna in avanti spingendo in canna una nuova cartuccia e vincolandosi nuovamente alla canna stessa. L'otturatore, durante la fase di rinculo, arma il cane e rende possibile un nuovo sparo.



c. I fucili semiautomatici. Essi sono generalmente preferiti per la consentita possibilità di sparare di seguito fino a 7 - 8 colpi. La legge italiana consente, però, sparare massimo tre colpi.

Un apposito accorgimento tecnico (riduttore) limita 1 a 2 il numero dei colpi nel serbatoio.

I fucili di questo tipo utilizzano la forza del rinculo della canna per il caricamento, pur esistendo esemplari che, per il caricamento, pur esistendo esemplari che, per lo stesso scopo, utilizzano parte dell'energia di gas di combustione.

d. I fucili drilling. Essi utilizzano tre canne, due delle quali, situate come in una doppietta, e la terza, ad anima rigata, superiormente alle prime due. Quest'ultima è utilizzata per il tiro alla grossa selvaggina.

e. I fucili magnum. Essi consentono di sparare la carica di piombo del calibro immediatamente superiore. Ad esempio, con un fucile di questo tipo, calibro dodici, possono essere utilizzate cartucce con 46 grammi di piombo, anziché con 32 grammi.

#### **In quale maniera si calcola il calibro nei fucili ad anima liscia?**

Computando il numero di sfere di piombo del peso totale di una libbra che passano dalla bocca del fucile. Avviene così che nella canna dei fucili di calibro dodici passano dodici sfere, nella canna dei fucili di calibro sedici passano sedici sfere, ecc...

Pertanto, con l'aumento del numero di sfere diminuisce il diametro della canna.

#### **Quali sono i calibri dei fucili da caccia ad anima liscia più usati?**

- 1) calibro dodici (il massimo consentito dalla legge venatoria)
- 2) calibro sedici;
- 3) calibro venti;
- 4) calibro ventiquattro;
- 5) calibro ventotto ;
- 6) calibro trentadue;
- 7) calibro trentasei (minimo consentito).

#### **Come si custodiscono le armi?**

In apposite custodie, preferibilmente rigide, onde evitare che urti o cadute provochino ammaccature o spostamenti del cannocchiale. Particolare attenzione va riservata alla custodia delle armi nel domicilio, onde non siano raggiungibili da bambini o persone inesperte. Si raccomanda principalmente che le armi custodite siano sempre scariche, con munizioni conservate in luoghi asciutti e non accessibili a bambini. Molto spesso si lamentano incidenti anche mortali per l'inosservanza di queste elementari regole.

#### **Come si mantengono le armi?**

Avendo cura di conservarle pulite ed oleate nelle parti a vista ed in quelle smontabili.

Per quanto concerne la pulizia all'interno delle canne, occorre evitare l'eccessiva profusione di sostanze oleose, onde evitare rallentamenti nella velocità del proiettile.

#### **Qual'operazione occorre effettuare prima di smontare un fucile?**

Occorre verificare se è scarico, tenendo le canne rivolte verso il suolo.

## **Quale deve essere il com ortamento del cacciatore er il corretto uso delle armi durante l'esercizio venatorio?**

Premesso che il fucile costituisce un arma pericolosissima, idonea a procurare ferite anche mortali, occorre, nel maneggio di esso, usare ogni utile precauzione, principalmente nei casi di attraversamento di boschi, di paludi, ecc...

Alcune armi sono dotate di strumento di sicurezza, predisposto in guisa tale da consentire ogni difficile movimento nella massima tranquillità. La precauzione è sempre praticata dal cacciatore diligente; sicché la raccomandazione a conforme comportamento è diretta agli iniziandi, a coloro che si apprestano alla pratica dell'esercizio venatorio.

Altro suggerimento assai importante concerne il porto dell'arma in occasione di vagare o di trattenersi in attesa della selvaggina.

È sconsigliabile l'atteggiamento in "bilanciari", per la pericolosa direzione della canna che, in tale posizione, è sempre rivolta verso probabili bersagli umani.

Le posizioni più corrette sono quelle che dirigono la canna dell'arma verso l'alto o verso il basso. Quando, poi, si pervenga alla fase concreta dell'uso dell'arma, l'attenzione del cacciatore deve essere preventivamente rivolta all'ambiente circostante, onde evitare che l'esistenza di nebbia, di foschia, di fitte ramaglie o di altri possibili ostacoli, impedisca la precisa e corretta visuale del bersaglio. Gli elementi atmosferici avversi o anche quelli naturali possono trarre in inganno anche il più esperto dei cacciatori. Pertanto, nelle descritte circostanze, la prudenza non è mai troppa.

Sono assolutamente da evitarsi gli spari ad altezza d'uomo perché anche quando si è convinti dell'inesistenza di altre persone nei paraggi, può sempre verificarsi la sorpresa di constatare, quando poi è troppo tardi, la presenza di altri soggetti.

Non giova la valutazione di distanze ritenute di sicurezza. Occorre evitare ogni rischio scaturito dalla convinzione di possedere buona vista. L'ultima importante raccomandazione concerne l'opportunità di scaricare l'arma immediatamente dopo la cessazione dell'esercizio venatorio.

Non bisogna mai rinviare tale operazione, nella speranza di poter utilizzare ancora l'arma durante il ritorno a casa.

### **Come si effettua il tiro con i fucili a canna liscia?**

Si premette, in linea generale, come non esiste una norma che valga per tutti i cacciatori. La prontezza di riflessi, l'ottima vista, la predisposizione fisica all'immediato puntamento ed altri elementi personalissimi, rendono possibile una deduzione omogenea, idonea a configurare obiettivamente un unico criterio per l'effettuazione del tiro. Occorre solo precisare che il fucile a canna liscia, riguardando prevalentemente bersagli mobili, presuppone, l'accorgimento comune dell'anticipo. Esso è rappresentato dal rapporto tra la velocità dei pallini, la velocità del bersaglio e la distanza tra il cacciatore ed il bersaglio medesimo.

È evidente che se il cacciatore, al momento del tiro su un selvatico in volo, effettua la mira senza tenere conto della posizione che esso andrà ad assumere al movimento dell'arrivo della rosata, difficilmente farà centro.

Quindi, per consentire un perfetto risultato, occorre anticipare la mira nel modo seguente:

- per selvaggina che si sposta innalzandosi, occorre mirare sopra;
- per selvaggina che si sposta dall'alto in basso, occorre mirare sotto;
- per selvaggina che si sposta verso il cacciatore con movimento in alto, occorre mirare sopra;
- per quadrupede che si sposta verso il cacciatore, occorre mirare alle zampe;
- per quadrupede che si allontana dal cacciatore, occorre mirare alla testa (o parte alta dell'animale).

In ogni caso, ogni suggerimento potrà avere il suo riscontro nella realtà allorquando l'iniziando si troverà nella concreta condizione di dover effettuare i tiri.

Si accorgerà, per esempio, che anche una corretta posizione del tronco e delle gambe risulterà di notevole ausilio per l'efficienza del risultato.

### **Come si effettua il tiro con i fucili a canna rigata?**

Come in precedenza accennato, i fucili a canna rigata vengono generalmente utilizzati per la caccia a selvaggina di media o grossa mole, quasi sempre a bersaglio fisso ed a distanza notevole (100 - 120 metri).

È evidente che, in conseguenza della maggiore distanza dal bersaglio, il proiettile tenderà ad assumere, una traiettoria più o meno parabolica a seconda anche del tipo di cartuccia usata.

Al fine di evitare che tale traiettoria possa negativamente influire sul risultato finale, è necessario che il cacciatore preventivamente regoli la mira ad una distanza che corrisponda alla gittata utile della munizione usata.

In tal modo, anche se dovesse presentarsi un bersaglio a distanza diversa, si avrà cura di spostare leggermente la mira, tenendo presente che l'alzo è stato predisposto per la gittata utile.

Per quanto concerne, invece, il puntamento con cannocchiale, attesa l'impossibilità, in fase di caccia, di regolazione dell'alzo, bisognerà tenere conto dello spostamento verticale che subisce il proiettile in relazione alla distanza del bersaglio.

Tale spostamento, normalmente e con una munizione di media potenza, contribuisce a far assumere un traiettoria leggermente parabolica con curva verso l'alto, per il cui annullamento, agli effetti del buon risultato, basterà mirare nella parte bassa della selvaggina. In buona sostanza lo spostamento verticale verso l'alto aumenta col variare della distanza, ma sempre entro limiti correggibili (da 5 a 10 cm circa).

Per il corretto uso delle armi in discorso occorre che il cacciatore abbia assunto idonea posizione, possibilmente facendo poggiare il fucile sul sostegno rigido, trattenendo il fiato nell'attimo del tiro, onde evitare spostamenti che inesorabilmente si ripercuoterebbero sull'esito.

Tenuto conto, infine, che i proiettili dei fucili a canna rigata possono risultare pericolosi anche a distanze superiori al chilometro, occorre usare ogni precauzione, onde evitare danni a persone o cose. La legge prescrive, per questi tipi di fucile, l'osservanza di una distanza di sicurezza corrispondente a non meno una volta e mezza la gittata massima, in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni e a posti lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili (eccettuate quelle poderali e interpoderali), di funivie, ecc...

## MUNIZIONI DA CACCIA

(Alcuni tipi)




Fig. 11 Cartuccia magnum da 75 mm con corazza da 25 mm.

Fig. 12 Cartuccia corazzata da 65 mm per calibro 12.

Fig. 13 spaccato di cartuccia cal. 12.

a) cartoncino friabile;

b) piombo (pallini);

c) cartoncino;

d)borra;

e) cartoncino impermeabile;

f) polvere;

g) capsula.

Fig. 14 Palla per arma a canna liscia (si notino i rilievi elicoidali).

Fig. 15 Cartuccia per calibro 22 long rifle.


Il bossolo della cartuccia può essere di cartone o di plastica, chiuso alla base da un fondello esterno di ottone, nel centro del quale si trova, alloggiato a forza, l'apparecchio di accensione o innesco, detto comunemente capsula. Nelle cartucce di plastica il fondello esterno di ottone può mancare ed il bossolo allora è interamente in plastica. La borra ha la funzione di elasticizzare il colpo, riducendo l'effetto del rinculo.

**SPACCATO DI UN FUCILE SEMIAUTOMATICO  
BREDA CON STROZZATORI QUICK - CHOKE**

- 1) Canna
- 2) Culatta
- 3) Espulsore Ribattini  
fissaggio espulsore
- 4 - 5) Mirino Spina mirino e  
ritegno strozzato
- 6) Strozzatori Quick cho-  
cke:  
//0,01  
//0,25....  
//0,50...  
//0,75...  
//1.


Ampliatore (skeet)

- 7) Coperchio
- 8) Casteilo
- 9) Leva arresto cartucce  
nel serbatoio
- 10) Pistoncino leva arresto  
cartucce
- 11) Molla leva arresto
- 12) Tappo a vite per detta
- 13) Rosetta ferma anello
- 14) Anello fissaggio ser-  
batoio
- 15) Serbatoio cartucce
- 16) Molla di canna
- 17) Rosetta di appoggio  
molla di canna
- 18) Anello regolatore freno
- 19) Anello freno
- 20) Ditale del serbatoio
- 21) Molla dei serbatoio
- 22) Asta di riduzione capacità serbatoio (1° colpo)
- 23) Tappo serbatoio senza maglietta porta cinghia
- 24) Bottone per comando a mano dell'elevatore
- 25) Leva ritegno elevatore
- 26) Molla per leva ritegno elevatore
- 27) Leva destra fermo cartucce nei serbatoio
- 28) Molla per leva destra fermo cartucce
- 29 - 32) Perni per leva fermo cartu e ritegno eleva.
- 30) Leva sinistra fermo cartucce nel serbatoio
- 31) Molla per leva sinistra fermo cartucce
- 33) Perno tenuta ponticello e comando sicura
- 34) Rosetta di fermo anello bloccaggio guidamolla
- 35) Anello di bloccaggio guidamolla
- 36) Tubo guidamolla esterno
- 37) Testa della molla di recupero
- 38) Molla di recupero
- 39) Rosetta dentellata per calcio
- 40) Rondella elastica per calcio
- 41) Tappo per guidamolla esterno piolo
- 42) Ponticello
- 43) Perno del cane
- 44) Cane
- 45) Grilletto
- 46) Molla del grilletto
- 47) Perno del grilletto
- 48) Molla del cane
- 49) Molla per pistoncino sicura




- 50) Pistoncino sicura
- 51) Rosetta elastica p. pistonc. Sicura
- 52) Elevatore
- 53) Leva agganciamento otturatore
- 54) Pistoncino per molla leva agganc.
- 55) Molla per leva agganciamento
- 56) Perno per leva agganciamento
- 57) Gruppo bilanciere dell'elevatore
- 58) Otturatore
- 59) Blocco
- 60) Estrattore sinistro
- 61) Molla per estrattore sinistro
- 62) Perni per estrattori
- 63) Molla per estrattore destro
- 64) Estrattore destro
- 65) Molla per nottolino otturatore
- 66) Nottolino dell'otturatore
- 67) Perno per nottolini
- 68) Piastrina per otturatore
- 69) Carrello d'armamento
- 70) Spina di fissaggio percussore
- 71) Perno del puntello
- 72) Puntello
- 73) Molla del puntello
- 74) Percussore
- 75) Molla del percussore
- 76) Biella
- 77) Calcio a Pistola - Australiano - Inglese
- 78) Calcio
- 79) Viti fissaggio calciolo
- 80) Copricanna
- 81) Piastrina per copertina


## COME SI MONTA UN SEMIAUTOMATICO




DOPO AVER SVITATO IL TAPPO DEL SERBATOIO,  
SI TOGLIE IL COPRICANNA DI LEGNO




DOPO AVER TIRATO IN DIETRO L'OTTURATORE,  
SI SFILA LA CANNA




INDI, SI SFILA L'ANELLO DEL FRENO E LA MOLLA




SI SFILA L'ASTINA DELLA SICUREZZA NON COMPLETAMENTE




PREMENDO IL BOTTONE, SI SFILA DAL CASTELLO  
IL PONTICELLO DEL GRILLETTO, PERCUSSIONE A SCATTO



SI SFILA CON IL MOVIMENTO IN AVANTI, E POI VERSO L'ALTO IL COPERCHIO, TENENDO TIRATO IN AVANTI L'OTTURATORE



DOPO AVER SPOSTATO INDIETRO L'OTTURATORE, SI PREME IL DENTE ELASTICO DI RITEGNO DELLA CARTUCCIA



INDI SI SFILA L'OTTURATORE



**PARTE QUINTA**  
**Nozioni su tutela della natura e principi di salvaguardia**  
**della produzione agricola**





## TUTELA DELL'AMBIENTE

### **Per il popolamento di un territorio quali e quanti sono i tipi di immissioni possibili?**

Sono tre tipi: introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti.

- le introduzioni devono essere intese come immissioni di specie o razze geografiche estranee alla fauna originaria di una determinata regione. Per molteplici ragioni d'ordine biologico sono da evitarsi;

- le reintroduzioni devono essere intese come immissioni di animali in un area ove la specie di appartenenza era da considerarsi autoctona sino al/a scomparsa causata quasi sempre dall'azione dell'uomo;

- i ripopolamenti devono essere intese come immissioni di animali in zone ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero di individui o per fini legati al consumismo venatorio e agli interessi economici ad esso collegati.

Alla luce di quanto sopra evidenziato si può affermare che la pratica del ripopolamento debba essere quanto prima superata per far posto ad una gestione faunistico-venatoria basata sul prelievo oculato delle risorse faunistico naturali. Si dovrà fendere, pertanto, al/a produzione naturale della fauna attraverso interazioni positive con l'ambiente.

### **Quali sono le principali cause che determinano la riduzione della densità animale in un determinato territorio?**

La causa determinante è l'alterazione degli equilibri interni a ciascun ecosistema provocata dagli interventi provocati dall'uomo.

Fra i più gravi vi sono:

- l'inquinamento dei suoli, dei fiumi, dei mari e dell'aria;

- l'uso di anticrittogamici, diserbanti, ecc.;

- l'apertura di cave, disboscamento, interventi su corsi d'acqua che amplificano le conseguenze degli agenti atmosferici (acqua, vento, ecc.);

- l'esercizio dell'attività venatoria. Un aggravio è determinato dall'attività illecita del braccaggio;

- l'estensione della rete viaria capillare nelle campagne e l'aumento della circolazione di autoveicoli fuoristrada;

- lo sviluppo di incendi accidentali, più spesso dolosi.

### **Sono compatibili la caccia, l'agricoltura e la tutela della natura?**

La caccia e l'agricoltura sono due realtà operanti, seppure con diversi obiettivi, ma tutte e due incidono su un ambiente naturale.

Gli operatori agricoli possono svolgere un ruolo primario per la tutela dell'ambiente se coinvolti e incentivati nella gestione del territorio.

Alcuni interventi di miglioramento ambientale possono essere:

- la realizzazione di appezzamenti marginali di coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e



**PARTE SESTA**  
**Norme di Pronto Soccorso**  
**Nozioni**





## SITUAZIONI DI EMERGENZA

Qui di seguito sono illustrate alcune situazioni d'emergenza ed i comportamenti consigliati per cercare di consentire all'infortunato il trattamento adeguato finché non possano intervenire infermieri o medici per il proseguimento delle cure specifiche.

### **COLLASSO DA CALORE**

Causato da prolungata esposizione al caldo umido.

*Sintomi:* sudorazione, pallore, rilasciamento muscolare, polso piccolo e frequente, torpore, sete, secchezza della lingua, dolore di testa e vertigini.

*Comportamento:* lasciare il paziente sdraiato, portarlo all'ombra, liberarlo da indumenti costrittivi, sollevare le gambe, rinfrescarlo.

### **COLPO DI CALORE**

Può succedere al collasso da calore, ma è più grave; sempre causato da temperature elevate e forte umidità.

*Sintomi:* improvvisa temperatura corporea molto elevata, pelle secca, viso congesto, respiro difficoltoso, crampi muscolari, palpitazioni, fotofobia (dà molto fastidio la luce).

*Comportamento:* portare all'ombra il paziente, liberarlo dagli indumenti, rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli, somministrare bevande fresche non alcoliche, tenerlo disteso con la testa lievemente sollevata.

### **SHOCK**

È un'evenienza grave che può essere causata da:

- 1) emorragia interna od esterna;
- 2) fratture e contusioni estese, multiple e gravi;
- 3) ferite ed ustioni;
- 4) arresti respiratori per traumi cranici od ostruzioni delle vie respiratorie;
- 5) malattie di cuore ecc.

*Sintomi:*

- a. agitazione, quindi confusione, perdita di coscienza;
- b. pallore diffuso, sudorazione, cute fredda, lieve cianosi (colorito violaceo) della pelle e delle unghie;
- c. respiro frequente e superficiale;
- d. polso frequente, appena percettibile.



*Comportamento:*

- a. mettere il paziente disteso e tenere sollevate le gambe;
- b. verificare che non ci siano ostacoli alla respirazione e liberare le vie aeree;
- c. liberare da costrizioni: slacciare cintura, collo della camicia ecc.;

d. se esiste emorragia esterna cercare di arrestarla e immobilizzare eventuali fratture;

e. coprire il paziente (salvo che nelle ustioni)

f. se c'è vomito o rigurgito e il paziente è incosciente bisogna porlo in posizione di sicurezza ruotando sul fianco destro con l'arto inferiore sinistro flessso al ginocchio e all'anca ed appoggiato un pò in avanti sul destro sottostante. La testa deve essere lievemente estesa (all'indietro).



## ARRESTO CAROTO CIRCOIA TORIO


### *Sintomi:*

- a. perdita di coscienza;
- b. colorito pallido, lievemente cianotico (biuastro) della pelle e delle labbra;
- c. arresto del respiro o respiro boccheggiante;
- d. mancanza di polso carotideo, femorale e radiale (ai collo, all'inguine e ai polso);
- e. pupille ampiamente dilatate.

### *Comportamento:*

- a. liberare le vie respiratorie;
- b. respirazione artificiale (bocca-bocca - vedi fig. 12);
- c. massaggio cardiaco.

Il massaggio cardiaco esterno deve essere effettuato contemporaneamente alla respirazione e non interrotto. Si pratica su paziente supino, sul terzo inferiore dello sterno comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra con impulsi ritmici che fanno abbassare di 5 - 7 cm. La parete anteriore del torace comprimendo il cuore contro i corpi vertebrali, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto.



Massaggio Cardiaco

La respirazione va continuata con un'insufflazione ogni cinque pressioni sullo sterno. Se ci si trova in due soccorritori, uno effettua la respirazione artificiale bocca-bocca e l'altro continua il massaggio cardiaco esterno.

### **LIPOTIMIA (svenimento)**

#### *Sintomi:*

- a. perdita di coscienza di breve durata;
- b. rilassamento muscolare generalizzato;
- c. riduzione della frequenza del polso e respiro;

Si risolve in breve tempo lasciando il paziente disteso e sollevando le gambe.

## EMORRAGIE

Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni.

**Emorragie interne:** versamento di sangue all'interno di una cavità o nei tessuti del corpo. Il sangue versato può evidenziarsi all'esterno fuoriuscendo per le comunicazioni naturali (per es.: sangue dallo stomaco si evidenzia con il vomito; dal grosso intestino fuoriuscendo con le feci). Le emorragie interne possono essere secondarie ad un trauma (rottura di milza, fegato, ecc.) o complicazioni di malattie (per es.: ulcera gastrica o duodenale sanguinante, rottura di varici dell'esofago, rottura di vasi polmonari da tubercolosi). Quando l'emorragia interna è di una certa gravità compare malessere, pallore, sudorazione, agitazione, polso frequente fino allo shock emorragico grave.

Bisogna sempre cercare, al più presto, di fare assistere il paziente da personale sanitario e trasportarlo all'ospedale.

**Emorragie esterne:** fuoriuscita di sangue all'esterno di una ferita o da cavità naturali che possono essere:

*arteriose* - caratterizzate da sangue rosso vivo a getto pulsante, più o meno forte a seconda dell'importanza dell'arteria ferita e della pressione arteriosa;

*venose* - fuoriuscita di sangue piuttosto scuro, senza pressione e senza intermittenza di getto;

*miste* - le più frequenti, con carattere di entrambe le precedenti.


*Comportamento:*

Emorragie prevalentemente arteriose degli arti (fig. 11):


- a. ricercare il battito dell'arteria principale dell'arto sovrastante;
- b. comprimere fortemente l'arteria (sulla zona pulsante individuata) contro l'osso o le masse muscolari sottostanti;
- c. se la manovra è efficace riduce il flusso di sangue dalla ferita;
- d. la compressione diretta sulla ferita con l'interposizione di garza riduce ulteriormente la perdita di sangue;
- e. l'applicazione di un laccio (cinghia, bretella, fune, corda elastica o simili) alla radice dell'arto (in pratica in vicinanza del tronco) può migliorare ulteriormente la riduzione dell'emorragia. Occorre però ricordare che l'applicazione del laccio può essere prolungata per non più di 40-45 minuti; per questo bisogna tener conto dell'ora precisa in cui il laccio è applicato. Se sono trascorsi 45 minuti, bisogna togliere il laccio per 4-5 minuti, assicurando il controllo dell'emorragia con l'energica compressione diretta con garze sulla ferita. Successivamente il laccio può essere nuovamente applicato per 30-40 minuti.

### Emorragie


Come fermarle con la compressione delle arterie.



Arteria succlavia



Arteria ascellare



Arteria femorale



Arteria omerale

**Emorragie venose:** la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa sono solitamente sufficienti per la temporanea emostasi (blocco della emorragia).

Nell'emorragia venosa degli arti bisogna rimuovere gli ostacoli al ritorno venoso del sangue verso il cuore: un laccio, specialmente se applicato con pressione insufficiente, può favorire il flusso emorragico perché blocca il ritorno venoso.

La parte interessata dalla emorragia venosa va mantenuta sopraelevata per favorire il deflusso venoso.

## **FERITE**

**da taglio:** si presentano a margini piuttosto netti, più o meno estese e profonde; sono provocate da taglienti: coltello, vetro, margini di lamiera, ecc.;

**da punta:** di piccolo diametro, possono essere anche molto profonde (da punteruolo, chiodo, cacciavite, ecc.). Possono essere ferite da punta e taglio con le caratteristiche di entrambe le precedenti;

**lacero contuse:** provocate dall'urto contro una superficie dura con sfregamento e strappamento. Presentano margini irregolari con interessamento variabile dei tessuti sottostanti (muscoli, ossa, vasi, tendini, ecc.);

**da arma da fuoco:** possono essere provocate da proiettile unico (pistola, carabina, palla unica in arma liscia).

Le ferite da arma a palla (proiettile unico) presentano un "foro di entrata" generalmente circolare, lievemente inferiore al diametro (calibro) del proiettile.

Quest'ultimo può essere ritenuto, in altre parole restare all'interno della parte del corpo colpita.

Se il proiettile è fuoriuscito sarà presente anche una seconda ferita ("foro d'uscita"), dalla parte opposta.

Il foro d'uscita è, in genere, più vasto di quello d'entrata, a margini irregolari e sfrangiati. I danni dei tessuti attraversati sono proporzionati al diametro, ma soprattutto alla velocità del proiettile, per questo un proiettile di carabina può provocare danni molto superiori a quello di pistola, generalmente meno veloce.

Le ferite provocate da cariche a pallini possono essere assai diverse tra loro secondo la distanza tra la bocca della canna e la parte colpita.

Le ferite meno gravi sono quelle da colpi esplosivi da lontano e con pallini più piccoli (impallinate). A distanza ridotta (meno di 14 metri) le ferite possono essere molto gravi perché, i pallini, ancora concentrati in una stretta rosata, penetrano profondamente e possono interessare cavità importanti (torace, addome) o raggiungere vasi e nervi profondi negli arti.

Le ferite più gravi sono quelle provocate da un colpo partito a meno di tre metri: si presentano con un grosso foro circolare perché, come si suol dire, la massa dei pallini "fa palla". L'importanza delle lesioni dipende, nelle ferite da munizione a pallini, anche dalla massa di ciascun pallino (più sono grossi e più penetrano profondamente a parità di distanza) e dalla parte del corpo colpita (es. volto, collo). Le ferite da scoppio di canna di fucile sono ferite con lacerazioni che interessano solitamente mano ed avambraccio sinistro con possibile asportazione di parti della mano.

- *Generalità di comportamento.*

Se la ferita riguarda gli arti e c'è emorragia cercare di dominare la fuoriuscita di sangue (come già detto) e se coesiste frattura immobilizzare l'arto.

Disinfettare i bordi della ferita e coprirli con garze sterili.

- Per le ferite del torace che hanno superato la parete, tamponare la ferita con garze sterili e coricare il paziente al suolo appoggiato sul lato della ferita per consentire una migliore espansione del polmone illeso.

- Le ferite profonde, penetranti in addome vanno trattate con medicazione compressiva; coperte da garze sterili: se fuoriescono anse intestinali coprirle con garze sterili, senza comprimerle;

Il paziente deve restare semisdraiato con cosce e gambe flesse (piegate).

- Quando nella ferita resti conficcato l'oggetto che l'ha determinata (frammento di vetro, coltello, punteruolo, ecc.) non è opportuno toglierlo perché si può aggravare l'emorragia.

- Le ferite più superficiali possono essere lavate, ripulite da eventuali corpi estranei (terriccio, erba, frammenti di indumenti ecc.) disinfettate ai bordi e ricoperte con garze sterili.

Il rapido trasporto presso una struttura sanitaria ospedaliera o di pronto soccorso è determinante per un adeguato trattamento chirurgico.

## **LESIONI AURICOLARI**

**Distorsione:** momentaneo allontanamento dei capi ossei di una articolazione con possibili lesioni di legamenti e capsula articolare. Non permangono spostamenti dei capi ossei.

*Sintomi:* dolore, tumefazione della articolazione con possibile ecchimosi (colorazione bluastra della pelle) e difficoltà funzionale.

*Comportamento:* impacchi freddi ed immobilizzazione con fasciatura non troppo stretta.

**Lussazione:** spostamento permanente di uno dei capi articolari rispetto alla normale posizione provocato da trauma, con lesione della capsula articolare.

*Sintomi:* dolore, deformazione dell'articolazione che resta bloccata in posizione anomala.

*Comportamento:* immobilizzazione. Le manovre di riduzione per rimandare al proprio posto i capi articolari è bene che siano effettuate solo da personale sanitario specializzato.

## **FRATTURE OSSEE**

Sono rotture dell'osso che perde la propria integrità e continuità in seguito ad un trauma.

Possono essere *fratture composte* (senza spostamento dei monconi) o *scomposte* (quando i monconi ossei sono spostati tra loro).

Sono *fratture complicate* quando i monconi ossei provocano lesioni di altre strutture adiacenti (nervi, vasi, visceri).


Sono *fratture chiuse* quelle in cui i monconi ossei non si evidenziano all'esterno.

Sono *fratture esposte* quando l'osso fratturato ha perforato muscoli, fasce e pelle e compare all'esterno. Sono rotture dell'osso che perde la propria integrità e continuità in seguito ad un trauma.

*Sintomi:* dolori in sede di fratture. Tumefazione più o meno evidente con deformazione del normale aspetto. Eventuale sensazione di cedevolezza dell'osso nella zona interessata o di anormale mobilità di un segmento osseo.

*Comportamento:*

- 1) accertarsi che non ci siano altre fratture oltre a quella più apparente.
- 2) Immobilizzare la zona di arto interessata servendosi di asticelle, bastoni e avvolgendo gli stessi all'arto con cotone o indumenti o altro materiale morbido.
- 3) Devono restare bloccate le due articolazioni vicino alle fratture, sotto e sopra: quindi le stecche devono essere lunghe fino a poter immobilizzare le due articolazioni adiacenti.
- 4) La mancanza di materiale per l'immobilizzazione tenere fermi i monconi con le mani.
- 5) La buona immobilizzazione deve impedire eventuali spostamenti dei monconi durante il trasporto.
- 6) Se la frattura è esposta non tentare di fare rientrare l'osso, disinfettare e coprire con garza sterile la ferita procurata dalla fuoriuscita dell'osso; immobilizzare la frattura. Se c'è emorragia cercare di bloccarla, se possibile indirettamente.



**FRATTURE DELLA COLONNA VERTEBRALE** Bisogna sospettarla quando ci sia stata caduta dall'alto o incidente stradale e l'infortunato lamenta dolori al collo o alla colonna vertebrale, non riesce a muovere gli arti inferiori o ha perso la sensibilità alle estremità. Evitare sempre, nel sospetto di frattura della colonna vertebrale, di flettere (piegare) o ruotare il collo o il tronco. L'infortunato va lasciato adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5).

**FRATTURE OEL CRANIO** Da sospettare dopo un violento colpo alla testa, specialmente se si osservano perdita di coscienza, vomito, fuoriuscita di sangue dalle orecchie o dal naso, pupille di diametro diverso. Porre il paziente in posizione di sicurezza (vedi fig. 14) adagiato sul fianco dove eventualmente perde sangue dall'orecchio.

## **USTIONI**

Possono essere provocate da:

- raggi solari, raggi ultra violenti, ecc..;
- materiali solidi, liquidi o gassosi ad alta temperatura;
- fiamma viva;
- energia elettrica;
- agenti chimici: acidi (solforico, muriatico, nitrico ecc.) o alcali (soda caustica, calce viva, ecc.).

La gravità delle ustioni è proporzionata alla loro estensione e profondità. Si distinguono in:

- *ustioni di I grado*: caratterizzate da eritema (arrossamento) della zona colpita, con modesto dolore come per esempio la scottatura del sole;
- *ustioni di II grado*: oltre all'arrossamento sono presenti vesciche più o meno grandi.
- Sono intensamente dolorose. Le vescicole si rompere facilmente e possono infettarsi;
- *ustioni di III grado*: più profonde, presentano gli aspetti delle precedenti e zone con indurimento dei tessuti spesso non dolenti per la distruzione delle terminazioni nervose sensitive.

*Comportamento:*

- se l'infortunato fugge in preda al panico per gli indumenti incendiati cercare di bloccarlo e soffocare le fiamme con cappotti, giacche o coperte.
- Se si tratta di ustioni da agenti chimici lavare con abbondante acqua prolungatamente e senza strofinare.
- Non togliere i brandelli di indumenti nella sede di ustione, ma se sono inzuppati di sostanze chimiche caustiche cercare di allontanarli senza rimuovere l'ultimo strato.
- Non disinfettare l'ustionato. Ricoprire con garze sterili.

Adagiarlo e trasportarlo cercando di non farlo appoggiare sulle zone ustionate.

## **CONGELAMENTO**

Lesione dei tessuti causata da difettosa circolazione per spasmo vascolare determinato dalla prolungata esposizione a bassa temperatura, con spiccata riduzione del rapporto sanguigno. Sono più frequentemente colpite le estremità (piedi, mani, orecchie, naso).

L'immobilità, l'umidità, la costrizione da calzature sono fattori che favoriscono il congelamento.

*Sintomi:* le zone colpite accusano formicolii, intorpidimento, riduzione della sensibilità, cute pallida e bluastra, fino ai gradi estremi in cui compaiono vescicole e può avvenire

la necrosi (morte) dei tessuti interessati.

## **NORME DI PRUDENZA**

Meglio vale prevenire che curare. Prima di accennare a quelli che possono essere comportamenti di pronto soccorso appare utile richiamare le norme di prudenza necessarie per evitare inconvenienti anche gravi. Si rimanda al capitolo sulle armi e munizioni per quanto attiene alle norme di sicurezza nel maneggio delle armi.

Si elencano le principali norme di prudenza:

1) Bisogna uscire a caccia solo in buone condizioni di salute ed in perfetta efficienza, diversamente (soprattutto quando il medico lo ha sconsigliato) si rischia di andare incontro a malori di diverso tipo, di avere riflessi meno pronti, di inciampare, di cadere più facilmente: l'uscita a caccia può diventare più una sofferenza che un piacere. Quando ci si accinge a cacce particolarmente impegnative per lo sforzo anche prolungato che richiedono (cacce di movimento su terreni paludosi, di montagna in altitudine, collinari, ecc.) un conveniente allenamento è necessario per sopportare l'impegno sportivo senza eccessivo affaticamento.

Per i meno giovani l'impreparazione fisica può procurare qualche malessere più serio.

2) Un abbigliamento adeguato alla stagione e all'ambiente oltre che al tipo di caccia, ci consentirà di sopportare meglio i disagi, la fatica, le inclemenze del tempo e le conseguenze che queste possono avere sulla salute.

3) Se la caccia si svolge in zone vaste e disabitate bisogna sempre assicurarsi la possibilità di trovare acqua potabile soprattutto durante la stagione calda, perciò se non si è sicuri, è meglio portare con sé acqua o bevande analcoliche per non soffrire la sete e non rischiare la disidratazione. Nei climi molto rigidi (in inverno, in alta montagna ecc.) bisogna essere equipaggiati con indumenti adatti: scarponi - calze, pantaloni e maglioni di lana - giacche a vento imbottite - copricapo - guanti - mantello - impermeabile ecc.. Una leggerezza o mera dimenticanza può procurare grossi fastidi: In montagna le condizioni climatiche possono cambiare improvvisamente.

4) Quando ci si porta appresso cibo e bevande perché si resta all'aperto tutto il giorno bisogna prestare attenzione a non abbandonarsi a copiose mangiate e bevute. Spesso l'attività muscolare dell'azione di caccia stimola vivacemente l'appetito e anche la sete.

Sarà sempre meglio non appesantire lo stomaco perché, se la digestione diventa lunga e difficile oltre ai soliti disturbi di stomaco, si possono verificare dolori di testa, sonnolenza, appannamento dei riflessi e quindi anche comportamenti complessivi insicuri e pericolosi, specialmente se si esagera con bevande alcoliche. Mangiare e bere moderatamente, senza abbuffarsi, significa sentirsi bene e godere meglio le giornate di caccia.

5) Anche con tutta la prudenza, purtroppo qualche volta incidenti si possono verificare. Una piccola dotazione di materiali per pronto soccorso può essere di grande aiuto: un pacchetto di garza sterile, uno di cotone idrofilo, due bende, unbarattolo di disinfettante (Citrosil, Betadine o simili o qualche salvietta disinfettante), cerotti medicati e una confezione "succhia veleno" contenete laccio emostatico batuffolo disinfettante, ventosa - siringa, lancetta per incisione, qualche compressa antidolorifica (novalgina, Brexin o simili).

Se si caccia in gruppo è sufficiente che uno solo porti nello zaino queste poche cose. Nelle cacce

di montagna non è mai prudente avventurarsi da soli in zone dove un incidente può immobilizzare il cacciatore solitario con conseguenze gravissime.

*Comportamento:*

- favorire la buona circolazione allentando scarpe e legacci e frizionando delicatamente la parte, quindi proteggerla con garze e cotone;

- somministrare bevande calde;

- coprire bene il paziente;

- non mettere a contatto diretto con fonti di calore (borse di acqua calda, caloriferi, ecc.).

### ANNEGANENTO

È una condizione di asfissia (mancata respirazione, mancato scambio di ossigeno negli alveoli polmonari) procurata dall'acqua penetrata attraverso le vie respiratorie negli alveoli polmonari.

*Comportamento:*

Prima di praticare qualunque respirazione artificiale è necessario cercare di allontanare l'acqua che ha occupato i polmoni, secondo le seguenti modalità:

- 1) mettere rapidamente il paziente prono (pancia a terra) e sollevare il bacino di circa 30 cm. E comprimere energicamente sui due lati la base del torace;
- 2) se c'è vomito spontaneo mettere il paziente in posizione di sicurezza (vedi fig. 14);
- 3) assicurarsi che siano libere le vie aeree (naso-bocca-faringe) ed allontanare corpie strani (terriccio, erba, dentiere, ecc.);
- 4) se persiste arresto respiratorio iniziare manovre di respirazione artificiale.

### RIANIMAZIONE RESPIRATORIA

Per effettuare una rianimazione respiratoria si deve prima di tutto assicurare la pervietà delle vie respiratorie asportando ogni materiale che sia causa d'ostruzione.

In condizioni d'incoscienza nel paziente supino (adagiato sul dorso) o semiseduto, la lingua tende a cadere all'indietro e a chiudere la faringe ostacolando od impedendo la respirazione.

Per impedire questo fatto si deve sollevare e tirare indietro la mandibola e spingere verso il tronco la parte posteriore del cranio. Anche facendo assumere al paziente la posizione di sicurezza si favorisce lo spostamento in avanti della lingua e si facilitano le manovre di rimozione degli eventuali ostacoli alla respirazione (dentiere, terra, vetri, sangue, materiale vomitato, ecc.).

### RESPIRAZIONE BOCOA-BOCCA

Questa manovra consiste nel soffiare l'aria espirata del soccorritore nelle vie respiratorie del paziente. Anche se l'aria emessa è più povera d'ossigeno può essere ugualmente molto utile.

Il soccorritore deve:

- 1) chiudere con due dita le narici del paziente;
- 2) inspirare profondamente;


3) applicare la sua bocca incrociata su quella del paziente (magari con l'interposizione di una garza o un fazzoletto);

4) espirare soffiando con un pò di forza.


### Respirazione artificiale Metodo Bocca a Bocca



A) Adagiare il paziente in posizione supina  
B) Reclinargli il capo  
C) Liberargli le vie respiratorie con le dita o con l'aspiratore



Rovesciare la testa all'indietro per evitare che la lingua occluda le vie aeree



A) Chiudere le narici del paziente  
B) Inspirare profondamente



A) Coprire con la propria bocca del paziente  
B) Soffiarci dentro  
C) Controllare visivamente l'espansione del torace

N.B.: Le operazioni 3 e 4 vanno ripetute alla frequenza di 16-20 insufflazioni al minuto


Al termine di questa manovra il paziente espira passivamente ed il soccorritore inspira profondamente per iniziare un nuovo ciclo respiratorio con una frequenza di circa 14-16 atti il minuto. Nel caso d'impossibilità ad aprire la bocca per contrattura dei muscoli, si tappa la bocca con una mano e si soffia l'aria nelle narici del paziente.

### INTOSSICAZIONE DA ALCOOL

L'alcool nel nostro organismo agisce sul cervello dapprima con un effetto irritante e successivamente depressivo. Infatti, l'assunzione di alcool provoca euforia in una prima fase con lieve annebbiamento visivo, incoordinazione dei movimenti e diminuzione della velocità dei riflessi. In una seconda fase si ha confusione visiva e psichica, incoordinazione della parola fino alla perdita di sensi. In un terzo stadio, più grave, si determina aumento di produzione di saliva densa, brividi, convulsioni, collasso fino al coma con depressione respiratoria, caduta della lingua. In quest'ultima fase, se non è opportunamente assistito, l'intossicato può rischiare la vita. È opportuno tenerlo sveglio, stimolarlo anche con qualche leggero schiaffeggiamento, assicurargli la pervietà delle vie respiratorie e rianimarlo.

## MORSO DI VIPERA - NELL'UOMO

Quando si frequentano zone infestate da vipere è opportuno essere protetti con calzature alte e calzettoni spessi. Evitare di frugare tra foglie e cespugli con le mani: meglio servirsi di un bastone. Generalmente la vipera non attacca se non è disturbata improvvisamente o magari calpestata. Un dolore improvviso e violento è avvertito col morso. La parte colpita presenta due forellini circolari distanti fra loro da 1 a 3 cm. corrispondenti alla penetrazione dei denti veleniferi e seguiti da due file di piccoli puntini lasciati dagli altri denti; la cute circostante è gonfia ed arrossata e duole vivamente. Più tardi compaiono dolori di testa, malessere generale, nausea e vomito, prostrazione, aumento dei movimenti intestinali, riduzione della temperatura corporea, brividi, polso frequente, calo della pressione arteriosa e collasso.



Il morso di vipera che colpisca una vena nei bambini può essere mortale.

### *Comportamento:*

1) evitare che il soggetto colpito si agiti e si affatichi inutilmente. L'affaticamento favorisce la diffusione del veleno.

2) non somministrare bevande alcoliche. (È concesso il thè o il caffè);

3) applicare un laccio tra il punto della lesione su di un arto e il tronco (cioè a monte della parte colpita);

4) in mancanza di ventosa si può succhiare, purché le labbra e la bocca di chi compie l'operazione non presentino lesioni;

5) mediante piccole incisioni di circa cm. 1 di lunghezza e di profondità, praticate a croce sui fori dei denti veleniferi (o una sola incisione tra i due fori) favorite la fuoriuscita di sangue eventualmente riapplicando la suzione con ventosa o il succhiamento fino a far uscire 5-10 centilitri di sangue;

6) il laccio non deve essere applicato ininterrottamente per più di 40 minuti. Può essere nuovamente applicato dopo un intervallo di qualche minuto;

7) coprire la zona con garze sterili ed eventuale fasciatura. Se disponibile, il bendaggio elastico adesivo su tutto l'arto può essere utile;

8) l'iniezione di siero antivipera, cura specifica, fondamentale, efficace anche dopo ore, è bene sia praticata in ambiente ospedaliero. Il siero deve essere conservato a temperatura intorno ai 4 °C (in frigorifero); Quando è esposto spesso o a lungo a temperature più elevate perde efficacia e deve

comunque considerarsi scaduto entro un anno;

9) cercare di raggiungere, senza eccessivo affaticamento, strade o abitati per trasportare il più rapidamente possibile l'infortunato in ospedale o presso un medico per il completamento delle cure.

Esistono in commercio confezioni "succhiaveleno" che sono molto pratiche perché contengono una siringa a ventosa, un laccio emostatico, una lancetta per incisione ed un batuffolo disinfettante.

Le punture di calabroni, vespe, api, scorpioni, zecche e di alcuni ragni possono procurare dolore locale intenso con gonfiore ed arrossamento; può essere utile l'immediata disinfezione ed applicazione della ventosa e d'impacchi freddi dopo aver tolto il pungiglione velenifero eventualmente rimasto.

Le punture di questi insetti, in talune persone particolarmente sensibili od allergiche, specialmente se numerose, possono procurare prurito diffuso, malessere generale, nausea e vomito. In questi casi sarà opportuno far controllare il paziente da personale sanitario nel più breve tempo possibile.

### **MORSO DI VIPERA AD UN CANE DA CACCIA**

Il cane da caccia, durante l'azione di ricerca, si espone più facilmente del cacciatore al morso di vipera. Il cane, non appena colpito guaisce, poi in breve tempo cessa la specifica azione di caccia, resta vicino al padrone, appare affannato e sofferente, cerca di accucciarsi, può essere colpito da brividi intensi e vomito, si muove con difficoltà fino alla paresi degli arti posteriori.

La situazione è peggiore se il cane è stato morsicato sul tartufo o sulle labbra, zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate. Le zampe, il muso e i lati dell'addome sono le parti più frequentemente colpite.

La zona del morso presenta i caratteristici forellini da cui sgorga sangue e siero, provocati dai denti veleniferi e, attorno a questi, gonfiore ed arrossamento. In genere il cane può cavarsela dopo qualche giorno di prostrazione, inappetenza e difficoltà a reggersi sulle zampe; quando, però, è colpito al muso può rischiare il coma e la morte.

Spesso non è facile costatare la lesione, specie se in zone ricoperte da pelo ed il malessere del cane può essere ritenuto di altra origine.

Il trattamento locale può essere il solito (laccio - incisione - suzione - iniezione di siero antiviperale), prima che intervengano le cure del veterinario.

### **COMPORAMENTO IN OCCASIONE DI INCIDENTE GRAVE**

*Osservare:*

1) Stato di coscienza:

- ferito cosciente
- perdita di coscienza

2) Polso:

- assente
- presente, debole

3) Respiro e circolazione:

- arresto della respirazione
- presenza di emorragia.

Controllare il battito cardiaco ed il polso carotideo (al collo).

- Se c'è arresto cardiaco: controllare la pervietà delle vie aeree ed eseguire massaggio cardiaco esterno e respirazione bocca-bocca.

- Se il polso è debole, difficilmente percepibile: sollevare le gambe e tenere il ferito al caldo;

- Se c'è arresto respiratorio: liberare le vie respiratorie e praticare la respirazione bocca-bocca.

- Se ci sono emorragie: emostasi per compressione diretta manuale e fasciatura.

- Se c'è perdita di coscienza: accertare che le vie respiratorie siano sgombre. Spostare con molta cautela l'infortunato verso la posizione di sicurezza (vedi foto 1).

- Se il ferito è cosciente: rassicurarlo e tranquillizzarlo. Chiedere dove avverte dolori.

#### CHIAMATE D'EMERGENZA

Il soccorritore che chiama un'ambulanza deve fornire dati precisi:

1. Dove si trova il paziente al momento della chiamata (particolari della località raggiungibile, frazione, strada, via, numero).

2. cosa è successo.

3. Come sono le condizioni dell'infortunato.

4. Chi ha effettuato la chiamata d'emergenza.

#### CONDIZIONI GENERALI


I suggerimenti di comportamento generale fin qui esposti possono essere utili ad affrontare nelle condizioni più disagiate, cioè senza persone esperte e senza mezzi adeguati di assistenza e di cura, i primi momenti.

Alcuni di questi comportamenti si possono definire: atti che salvano.

Diventa poi assolutamente necessario avvertire un'organizzazione di soccorso o un medico perché il paziente possa in modo conveniente, con i minori rischi, raggiungere nel più breve tempo possibile un Centro Ospedaliero di Pronto Soccorso.

**PARTE SCRITTA**

**Questionari**





## LEGISLAZIONE VENATORIA

1) AI FINI DELL'ATTIVITÀ VENATORIA TUTTA LA FAUNA È PRELEVABILE?

- a) No, solo la fauna selvatica.
- b) Sì, tutta.
- x c) No, solo alcune specie appartenenti alla fauna selvatica.

2) QUALI SONO LE SPECIE CONSIDERATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA "PARTICOLARMENTE PROTETTE" ?

- a) Pernice rossa, Ghiandata.
- x b) Pernice di Mare, Ghiandata marina.
- c) Coturnice, Frullino.

3) QUANTO DURA IN CARICA IL COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE?

- x a) 5 anni.
- b) 7 anni.
- c) 3 anni.

4) SI PUÒ ESERCITARE TUTTO L'ANNO L'ATTIVITÀ VENATORIA?

- a) Sì.
- b) No.
- x c) Solo in periodi prefissati.

5) CHI DETERMINA GLI INDICI DI DENSITÀ VENATORIA MINIMA PER OGNI AMBI-TO TERRITORIALE DI CACCIA?

- a) Provincia.
- b) Regione.
- x c) Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

6) CHI PUÒ AUTORIZZARE GLI ISTITUTI SCIENTIFICI, MUSEI, ECC., A PROCEDERE ALLE CATTURE PER SCOPO SCIENTIFICO?

- a) Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.
- x b) Regione.
- c) Provincia.

7) CHI RIPARTISCE IL TERRITORIO DESTINATO ALLA CACCIA PROGRAMMATA IN AMBITI TERRITORIALI (A.T.C.)?

- x a) Regione.
- b) Provincia.
- c) Organizzazioni agricole.

8) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER L'ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI APPARTENENTI ALLE SPECIE "PARTICOLARMENTE" PROTETTE?

- a) L'ammenda fino a # 3.000.000.
- b) La sanzione amministrativa da #, 200.000 a # 1.200.000
- x c) L'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da # 1.500.000 a # 4.000.000.

9) QUANDO SI PUÒ NORMALMENTE LA CACCIA ALLA MAGGIOR PARTE DELLE SPECIE ACQUATICHE?

- a) 31 dicembre.
- x b) 31 gennaio.
- c) 30 novembre.

10) ENTRO QUALE TERMINE È PUBBLICATO IL CALENDARIO VENATORIO?

- a) 15 luglio.
- x b) 15 giugno.
- c) 15 agosto.

11) CHI DETERMINA L'IMPORTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE?

- x a) Regione.
- b) Governo.
- c) Provincia.

24) A COSA SI RIFERISCE L'INDICE DI DENSITÀ VENATORIA MINIMA PER OGNI AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)?

- a) Alla quantità di fauna selvatica presente in ogni A.T.C.
- x b) Al numero di cacciatori che può contenere un A.T.C. in base al rapporto cacciatore - territorio.
- c) Al numero di capi abbattibili in un A.T.C. per ogni giornata di caccia.

25) CHI DISPONE LE VARIAZIONI ALL'ELENCO DELLE SPECIE CACCIABILI?

- x a) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
- b) Il Presidente di ciascun Comune.
- c) Il Sindaco di ciascun Comune.

26) È SEMPRE FISSA LA DATA DI APERTURA DELLA CACCIA PER SINGOLE SPECIE CACCIABILI?

- a) Sì.
- x b) No, può essere anticipata.
- c) È sempre variabile.

27) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN VIOLAZIONE DEGLI ORARI CONSENTITI?

- a) L'ammenda da K 1.800.000 a Z 5.000.00G.
- b) L'ammenda fino a K 1.000.000..
- x c) La sanzione amministrativa da K 200.000 a f, 1.2G0.000.

28) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE È CONSIDERATA PARTICOLARMENTE PROTETTA DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA?

- a) Starna.
- x b) Gallina Prataiola.
- c) Gallina d'acqua.

29) FUORI DI QUALE RAGGIO È CONSENTITO ESERCITARE L'ATTIVITÀ VENATORIA DAI LUOGHI IN CUI È, IN ATTO IL PASCOLO DEL BESTIAME?

- a) 50 metri.
- b) 100 metri.
- x c) 150 metri.

30) DA CHI DEVE FARSI ACCOMPAGNARE UN NEO CACCIATORE DURANTE IL PRIMO ANNO DI CACCIA?

- a) Da un cacciatore anziano.
- x b) Da un cacciatore che abbia la licenza di caccia da almeno 3 anni.
- c) Da una guardia venatoria volontaria.

31) IL CANE DA CACCIA È RITENUTO MEZZO DI CACCIA?

- a) Sì, sempre.
- x b) No.
- c) Sì, se dichiarato.

32) È CONSENTITA LA DETENZIONE E L'USO DI PIÙ FUCILI PER LA CACCIA?

- x a) Sì.
- b) Mai, è consentito solo uno.
- c) Tre, previa autorizzazione.

33) CHI PUÒ ANDARE A CACCIA IN UN TERRENO RIMBOSCHITO CON PIANTE, CHE ABBIANO, COMUNQUE, RAGGIUNTO L'ALTEZZA DI M. 2.30?

- a) Le guardie forestali.
- b) Tutti i cacciatori regolarmente muniti di tesserino regionali.
- x c) Nessuno.

34) COSA SI INTENDE PER CACCIA PROGRAMMATA?

- x a) Esercizio venatorio praticato sulla base di una determinata presenza di cacciatori sul territorio e di un prelievo subordinato alla consistenza faunistica.
- b) Esercizio venatorio praticato sulla base di un prelievo effettuato in un giornata di caccia.
- c) Esercizio venatorio praticato sulla base di un determinato programma di caccia scelto da ciascun cacciatore.

35) COSA È IL TESSERINO VENATORIO REGIONALE?

- x a) È il documento sul quale il cacciatore indica le giornate di caccia utilizzate e il numero dei capi di selvaggina abbattuti in tale giornate.
- b) È il manifesto ove annualmente la Regione indica i tempi, i modi e le forme per esercitare la caccia.
- c) È la tessera di appartenenza ad una associazione venatoria.

36) SI PUÒ ANDARE A CACCIA CON LA FIONDA?

- a) Sì, sempre.
- x b) No, mai.
- c) Regolarmente, nel periodo in cui è consentita la caccia.

37) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE NON È PARTICOLARMENTE PROTETTA?

- a) Gatto selvatico.
- x b) Femmina del cinghiale.
- c) Lupo

38) È PERMESSO SPARARE AI PASSERI CON UNA CARABINA AD ARIA COMPRESSA?

- x a) No, mai.
- b) Solo previa autorizzazione.
- c) Sì durante il periodo cacciabile.

39) OLTRE QUANTI METRI È CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA DALLE OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, CENTRI PUBBLICI E PRIVATI PER LA RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA ALLO STATO NATURALE?

- x a) 50 metri.
- b) 100 metri.
- c) 150 metri.

40) COS'È L'UCCELLAGIONE?

- x a) Cattura di uccelli e di mammiferi esercitata con mezzi diversi dalle armi da sparo consentite (es. con reti).

- b) Uccisione selettiva di uccelli.
- c) Abbattimento di uccelli protetti o particolarmente protetti.

41) QUALE DELLE SEGUENTI MUNIZIONI È CONSENTITO USARE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI?

- a) A panettoni.
- b) A munizioni spezzate.
- x c) A palle.

42) IN QUALE DI QUESTE ZONE SI PUÒ ESERCITARE LA CACCIA?

- a) Nelle zone rimboscate.
- x b) Negli ambiti territoriali di caccia.
- c) Nelle zone di ripopolamento e cattura.

43) È CONSENTITO L'USO DEI SEGUGI PER LA CACCIA AGLI UNGULATI?

- a) Sempre.
- b) Previa autorizzazione.
- x c) È vietato con eccezione del cinghiale.

44) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER IL DIVIETO DI UCCELLAGIONE?

- x a) L'arresto fino a un anno o l'ammenda da # 1.500.000 a # 4.000.000.
- b) Dammenda fino a # 4.000.000.
- c) La sanzione amministrativa da # 10.000 a # 50.000 per ogni capo catturato.

45) A QUALE DISTANZA MINIMA OCCORRE STARE PER POTER SPARARE IN DIREZIONE DI UNA STRADA, CON FUCILE CARICO, A MUNIZIONE SPEZZATA?

- a) A non meno di 200 metri.
- x b) A non meno di 150 metri.
- c) A non meno di 100 metri.

46) DA CHE COSA È RAPPRESENTATA LA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (A.T.C.)?

- x a) Da confini naturali ove possibile o eventualmente da tabellazione.
- b) Esclusivamente dalla tabellazione scritta rossa su fondo bianca.
- c) Da confini amministrativi dei Comuni.

47) IN QUALE GIORNO DELLA SETTIMANA, OLTRE IL MARTEDÌ, LA CACCIA È COMUNQUE CHIUSA?

- x a) Venerdì.
- b) Lunedì.

c) Sabato.

48) QUALE È LA DURATA DELLA LICENZA DI CACCIA?

a) 10 anni.

b) 5 anni.

x c) 6 anni.

49) NEL FONDO CHIUSO CHI PUÒ ESERCITARE LA CACCIA?

a) Solo il proprietario o conduttore del fondo.

x b) Nessuno.

c) Solo le guardie venatorie.

50) QUALE DEI SEGUENTI ANIMALI NON SONO DA CONSIDERARSI FAUNA SELVATICA?

a) Conigli selvatici.

x b) Colombi terraioli.

c) Donnola.

51) QUANDO È CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA A BORDO DI AUTOVEICOLI?

a) Solo quando sono fermi.

b) Solo lungo le strade poderali.

x c) Mai

52) QUALI SONO LE SPECIE APPARTENENTI ALLA FAUNA SELVATICA CONSIDERATE DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE VENATORIA "PARTICOLARMENTE PROTETTE" ?

a) Germano reale, Fischione.

x b) Volpoca, Fistione turco.

c) Moretta, Combattente.

53) QUALE FONTE NORMATIVA SOVRANAZIONALE SI OCCUPA DELLA CONSERVAZIONE DELL'AVIFAUNA?

a) Convenzione di Ramsar.

x b) Direttiva CEE n° 79/409 del 2/4/79.

c) Convenzione di Washington.

54) SI PUÒ CACCIARE SENZA ASSICURAZIONE?

a) Sì, perché non obbligatoria.

x b) No, mai.

c) Solo se si pratica la caccia agli ungulati.

55) SU QUALE TERRITORIO HA VALIDITÀ IL TESSERINO REGIONALE?

x a) Su tutto il territorio nazionale

b) Su quello della regione che ha rilasciato il documento.

c) Su quello della provincia di residenza.

56) PER LE VIOLAZIONI COMMESSE IN MATERIA DI CACCIA QUALI SANZIONI SONO PREVISTE?

a) Sanzioni amministrative.

b) Sanzioni penali.

x c) Sanzioni amministrative e penali.

57) FINO A QUANDO È CONSENTITA LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI?

a) Fino al tramonto.

x b) Fino ad un'ora dopo il tramonto.

c) Fino ad un'ora prima del tramonto.

58) È CONSENTITA LA POSTA ALLA BECCACCIA?

x a) No, mai.

b) Sì.

c) Sì, se prevista dal calendario venatorio.

59) È CONSENTITO PRATICARE L'ESERCIZIO VENATORIO NEI GIARDINI O NEI PARCHI?

x a) No, mai.

b) Sì, se previsto dal calendario venatorio.

c) Sì, sempre.

60) È CONSENTITO CACCIARE IN UNA ZONA COMPRESA NEL RAGGIO DI 50 METRI DA IMMOBILI, FABBRICATI E STABILIMENTI AD ABITAZIONE O A POSTO DI LAVORO?

a) Sì, se la visibilità è buona.

b) Sì, è consentito.

x c) No, mai.

61) QUANDO È CONSENTITA LA CACCIA?

a) Dal sorgere del sole fino al tramonto.

b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

x c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

62) IN CHE PERIODO È CONSENTITO L'USO DEL CANE DA SEGUITA E DA TANA CON ABBATTIMENTO DEL SELVATICO?

x a) Terza domenica di settembre al 31 dicembre.

b) Da settembre a novembre.

c) Settembre e ottobre. p

63) DA QUALE DISTANZA DA VIE DI COMUNICAZIONE FERROVIARIA E DA STRADE CARROZZABILI È CONSENTITO CACCIARE? i

- a) Da distanza inferiore a cinquanta metri.
- x b) Da distanza superiore a cinquanta metri.
- c) Da distanza superiore a cento metri.

64) QUALE È LA DURATA DI VALIDITÀ DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE?

- x a) 365 giorni.
- b) Una stagione venatoria.
- c) Sei anni. .

65) È CONSENTITO L'IMPIEGO DI BALESTRE PER PRATICARE L'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) Sì.
- x b) No, mai.
- c) Sì, esclusivamente per la caccia di selezione.

66) È CONSENTITO L'USO DI RICHIAMI ACUSTICI A FUNZIONAMENTO MECCANICO, ELETTROMAGNETICO O ELETTROMECCANICO (ES. REGISTRATORI), AI FINI DI RICHIAMO?

- x a) No, mai.
- b) Sì.
- c) Solo eccezionalmente.

67) QUANTIFUCILIDACACCIAÈ POSSIBILE DETENERE CON REGOLARE DENUNCIA?

- a) Due.
- b) Quattro.
- x c) Nessun limite.

68) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA AL TORDO E AL FAGIANO?

- x a) 31 gennaio.
- b) 30 novembre.
- c) 31 dicembre.

69) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA IN PARCHI, NELLE OASI DI PROTEZIONE, NELLE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA, NEI GIARDINI URBANI?

- x a) L'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da # 900.000 a # 3.000.000.
- b) La sanzione amministrativa da # 300.000 a # 1.800.000.
- c) La sanzione amministrativa da # 200.000 a # 1.200.000.

70) QUANTE POSSONO ESSERE LE GIORNATE DI CACCIA SETTIMANALI?

- a) Non superiore a cinque.
- x b) Non superiore a tre.
- c) Due, martedì e venerdì.

71) QUANDO È CONSENTITA LA CACCIA, CON ESCLUSIONE DI QUELLA DI SELEZIONE, AGLI UNGULATI?

- x a) Da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
- b) Dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.
- c) Da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

72) QUALE SPECIE È NORMALMENTE CACCIABILE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE O DAL 1° NOVEMBRE AL 31 GENNAIO?

- a) Capriolo.
- b) Lepre.
- x c) Cinghiale.

73) COME È CONSIDERATA DALLA LEGGE LA FAUNA SELVATICA?

- x a) Patrimonio indisponibile dello Stato.
- b) Res nullius.
- c) Proprietà del conduttore del fondo in cui si trova.

74) CHE COSA SONO LE OASI DI PROTEZIONE E LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?

- x a) Istituti faunistici rivolti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
- b) Riserve naturali rivolte alla tutela della flora.
- c) Aree protette ai fini ambientali.

75) QUALI ANIMALI APPARTENGONO ALLA "FAUNA SELVATICA" ?

- a) Tutti gli uccelli migratori.
- x b) Tutti i mammiferi e gli uccelli ad eccezione delle talpe, dei ratti, dei topi e delle arvicole.
- c) Ungulati.

76) DOVE SI PUÒ PRATICARE L'ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA, QUALORA EFFETTUATO CON ABBATTIMENTO DI FAUNA DI ALLEVAMENTO?

- x a) Nelle zone di addestramento di tipo B.
- b) Nelle zone di addestramento di tipo A.
- c) Su tutto il territorio agro - silvo - pastorale.

77) È CONSENTITO USARE MUNIZIONE SPEZZATA NELLA CACCIA AGLI UNGULATI?

- x a) No, mai.
- b) Sì, se da appostamento.
- c) Sì, secondo le circostanze

78) QUANDO È CONSENTITO L'USO DEI CANI DA CERCA E DA FERMA PER LO SCOVO E L'ABBATTIMENTO DEL SELVATICO?

- x a) Per tutta l'annata venatoria.
- b) Sino al 31 dicembre.
- c) Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre.

79) QUALE DEI SEGUENTI ANIMALI NON SONO DA CONSIDERARSI APPARTENENTI ALLA "FAUNÈ SELVATICA", SECONDO LA VIGENTE LEGISLAZIONE?

- a) Conigli selvatici.
- b) Donnola.
- x c) Talpe.

80) CHI ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGISLAZIONE, REGOLAZIONE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA? .

- x a) Regione.
- b) Ministero dell'Agricoltura e foreste.
- c) Province.

81) È CONSENTITA LA CACCIA DA APPOSTAMENTO SOTTO QUALSIASI FORMA AL BECCACCINO?

- a) Sì, se prevista dal calendario venatorio.
- b) Sì.
- x c) No, mai.

82) QUANDO SI CHIUDE NORMALMENTE LA CACCIA ALLA LEPRE E AL CONIGLIO SELVATICO?

- x a) 31 dicembre.
- b) 30 novembre.
- c) 31 gennaio.

83) CON UN FUCILE AD ANIMA RIGATA A QUALE DISTANZA OCCORRE STARE PER SPAIARE IN DIREZIONE DI IMMOBILI, FABBRICATI O STABILI ADIBITI AD ABITAZIONE?

- x a) Ad una distanza corrispondente ad una volta e mezza la gittata massima del fucile.
- b) Ad una distanza pari a 150 metri.

c) Ad una distanza pari al tiro utile del fucile.

84) QUALE NUMERO MASSIMO DELLE SEGUENTI SPECIE È POSSIBILE PRELEVARE IN UNA GIORNATA DI CACCIA?

a) Venti Colombacci, cinque beccacce, due lepri.

x b) Dieci Colombacci, tre beccacce, una lepre.

c) Cinque Colombacci, cinque beccacce, due lepn'.

85) COSA SI INTENDE PER ESERCIZIO DI CACCIA?

x a) Ogni atto volontario diretto all'abbattimento di fauna selvatica con l'impiego di mezzi consentiti dalla legge.

b) Il portare il fucile con sé.

c) L'esercitarsi con il fucile da caccia.

86) CHI ESERCITA LA CACCIA CON L'ARCO O CON IL FALCO DEVE, ESSERE MUNITO DEL PORTO D'ARMI?

a) No.

x b) Sì.

c) È sufficiente una comunicazione alla Provincia.

87) QUALI SPECIE SONO NORMALMENTE CACCIABILI DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE?

a) Colombaccio, Porciglione, Beccaccino.

x b) Quaglia, Tortora, e Merlo.

c) Stomo, Tordo, Fagiano.

88) QUALE PROVVEDIMENTO È PREVISTO PER CHI NON EFFETTUA SUL TESSERINO LE PRESCRITTE ANNOTAZIONI?

x a) La sanzione amministrativa da # 150.000 a # 900.000.

b) La revoca della licenza.

c) la sospensione della licenza.

89) COME DEVONO ESSERE PORTATE LE ARMI DA SPARO ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI O A BORDO DI VEICOLI NONCHÉ IN PERIODI E GIORNI NON CONSENTITI ALLA CACCIA?

a) In posizione di sicurezza.

b) Anche cariche purché riposte nel fodero.

x c) Sempre scariche e riposte nel fodero.

90) A CHI APPARTIENE IL SELVATICO ABBATTUTO?

a) A colui che lo ha abbattuto.

- b) Al proprietario del cane che ha scovato il selvatico. i
- x c) Al proprietario del fondo dove cade o si accascia il selvatico.

91) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE È PROTETTA?

- a) Ghiandaia.
- b) Gazza.
- x c) Calandra.

92) DOVE È CONSENTITO ESERCITARE LA CACCIA?

- a) Nelle riserve naturali.
- b) Negli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).
- c) Nelle zone di ripopolamento e cattura.

93) È CONSENTITO L'ESERCIZIO IN QUALUNQUE FORMA DEL TIRO A VOLO SU UCCELLI?

- x a) No, fatto salvo quanto previsto nelle zone addestramento cani di tipo 3.
- b) Sì, normalmente.
- c) Sì, previa autorizzazione dalla provincia.

94) CHE QUALIFICA HANNO GLI AGENTI DI VIGILANZA DIPENDENTI DALLA PROVINCIA?

- x a) Sono agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.
- b) Sono Guardie Giurate.
- c) Sono Guardie Forestali.

95) L'ABBA'P'TIMENTO DI UN PASSERO CON LA FIONDA PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESERCIZIO DI CACCIA?

- a) No.
- x b) Sì, sempre, ma vietato.
- c) Solo nei periodi in cui la caccia è consentita.

96) L'UCCISIONE CASUALE DI UNA LEPRE DURANTE I LAVORI DI TREBBIATURA È CONSIDERATA ESERCIZIO DI CACCIA?

- a) Sì.
- b) No, se avviene durante il periodo di caccia.
- x c) No.

97) DA CHE COSA SONO GENERALMENTE DELIMITATE ED INDICATE LE ZONE FAUNISTICAMENTE PROTETTE ISTITUITE DALLA REGIONE?

- a) Da strade poderali.
- x b) Da confini naturali appositamente tabellati.

c) Da tabelle poste attraverso i campi o i boschi.

98) QUANDO SI APRE NORMALMENTE LA CACCIA AL MERLO E ALL'ALLODOLA?

x a) Dalla terza domenica di settembre.

b) Dal 1° ottobre.

c) Dal 1° novembre.

99) A CHI È CONCESSO CACCIARE IN UN FONDO CHIUSO?

a) A tutti.

x b) A nessuno.

c) Al proprietario.

100) QUALE SANZIONE È PREVISTA PER CHI ESERCITA LA CACCIA CON MEZZI VIETATI?

a) La sospensione della licenza da uno a tre anni.

b) La sanzione amministrativa da K 300.000 a f, 1.800.000.

x c) L'ammenda fino a f, 3.000.000.

101) L'AGRICOLTORE CHE RICEVE DANNI DALLA SELVAGGINA, COSA DEVE FARE?

a) Catturare la selvaggina che provoca il danno.

b) Avvelenare la selvaggina con bocconi avvelenati.

x c) Inoltrato domanda di risarcimento danni.

102) CON QUALE DELLE SEGUENTI ARMI È CONSENTITO CACCIARE?

x a) Fucile calibro 12.

b) Fucile ad aria compressa o gas compressi.

c) Balestra.

103) DA QUALE ENTE VENGONO INCAMERATI I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CACCIA?

a) Dalla Regione.

x b) Dalla Provincia.

c) Dai Comitati di Gestione degli A.T.C.

104) CON QUALE DEI SEGUENTI CALIBRI DI FUCILE DA CACCIA A CANNARIGATA È CONSENTITO CACCIARE?

a) Con quelli di diametro inferiore a mm 5.6.

b) Con quelli di diametro inferiore a mm 40.

x c) Con quelli di diametro non inferiore a mm 5.6.

105) QUANDO SI PUÒ CACCIARE UN CONIGLIO SELVATICO IN UN ORTO IN ATTUA-

LITÀ DI COLTIVAZIONE?

- a) Nel periodo consentito per l'addestramento dei cani.
- x b) In nessun caso.
- c) Quando il selvatico procura danni alle colture e si ha il consenso del proprietario dell'orto.

106) QUALE DEI MAMMIFERI È NORMALMENTE CACCIABILE DALLA TERZA DOMENICA DI SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE?

- x a) Lepre.
- b) Volpe.
- c) Cinghiale.

107) DI QUALI ORGANI TECNICO - CONSULTIVI E PROPOSITIVI SI AVVALGONO LA REGIONE E LE PROVINCE PER LE MATERIE DI CUI ALLA L.R. N 27 DEL 13/08/98.

- a) Comitati di Gestione.
- x b) Comitato Tecnico faunistico - venatorio regionale e provinciale.
- c) Commissioni.

## ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA

1) COSA È L'ORNITOLOGIA?

- a) Lo studio di mammiferi.
- b) Lo studio degli ungulati.
- x c) Lo studio degli uccelli.

2) QUALI DI QUESTE SPECIE SONO RAPACI DIURNI?

- a) Barbagianni, Civetta.
- b) Gufo reale, Gufo comune.
- x c) Nibbio, Astore.

3) CHE COSA È IL RIPASSO?

- x a) È la migrazione primaverile degli uccelli.
- b) È la delimitazione del proprio territorio da parte dei mammiferi.
- c) È la migrazione autunnale degli uccelli.

4) QUALI FRA QUESTE SPECIE SONO RAPACI NOTTURNI?

- a) Poiana, Falco Smeriglio.
- x b) Allocco, Assiolo.
- c) Albanella, Sparvire, Lodolaio.

5) QUALI PENNE, IN UN UCCELLO, SONO DEFINITE REMIGANTI?

- x a) Ali.
- b) Coda.
- c) Petto.

6) DI CHE COSA SI CIBA GENERALMENTE LA BECCACCIA?

- x a) Lombrichi.
- b) Frutta.
- c) Granaglie.

7) IN QUALE DI QUESTE SPECIE VI È DIMORFISMO (INDIVIDUI CON CARATTERISTICHE DIVERSE) SESSUALE?

- a) Ghiandaia.
- b) Tordo bottaccio.
- x c) Fagiano.

8) I CINGHIALI SONO?

- a) Animali carnivori.
- b) Erbivori.

x c) Onnivori.

9) COS'È IL GRACCHIO CORALLINO?

x a) Un corvide, di piumaggio nero e becco ricurvo color rosa corallo, appartenente alle specie particolarmente protette.

b) Un migratore acquatico frequentante zone ove sono presenti banchi di corallo.

c) Animale marino che vive fra i banchi di corallo.

10) QUALE AMBIENTE FREQUENTA LA STARNA?

a) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate.

x b) Collina coltivata a grano ed a prato parzialmente boscata.

c) La pianura coltivata a grano.

11) CHE COSA È LA ZOOLOGIA?

x a) È la scienza che studia la vita degli animali.

b) È la scienza che studia il comportamento degli animali.

c) È la scienza che si occupa degli uccelli.

12) CHE COSA SONO GLI UNGULATI?

a) Sono animali di grandi dimensioni provvisti di artigli.

b) Sono animali acquatici.

x c) Sono grandi mammiferi con i piedi a forma di zoccolo.

13) QUALI DI QUESTI UCCELLI NON SONO MIGRATORI?

a) Alzavola e marzaiola.

x b) Fagiano, pernice rossa e strana.

c) Fringuello e tordo. ‘

14) PERCHÉ NON È CONSENTITO L'ABBATTIMENTO DI MOLTE SPECIE?

a) Perché sono di grossa taglia.

b) Perché sono di scarso valore commestibile.

x c) Perché sono rare o in via di estinzione.

15) PERCHÉ LE FEMMINE DI MOLTE SPECIE DI UCCELLI HANNO IL PIUMAGGIO CHE SI CONFONDE CON L'AMBIENTE IN CUI VIVONO?

x a) Per mimetizzarsi con l'ambiente e difendersi dai predatori soprattutto durante la fase della nidificazione e riproduzione.

b) Per non essere disturbate dagli uccelli di altre specie nella fase di allevamento della prole.

c) Per avvicinarsi alle prede senza farsi accorgere e procurarsi cibo con più facilità.

16) COSA SONO GLI UCCELLI ACQUATICI?

- x a) Uccelli che prediligono ambienti paludosi (stagni, laghi e fiumi).
- b) Uccelli che nidificano sugli alberi.
- c) Uccelli che prediligono terreni aridi e sabbiosi.

17) CHE COSA SONO I MAMMIFERI?

- x a) Animali a sangue caldo, col corpo rivestito di peli e provvisti di mammelle.
- b) Animali non omeotermi.
- c) Uccelli a sangue caldo.

18) TUTTI GLI UCCELLI COMPIONO MIGRAZIONE?

- a) Sì.
- x b) No.
- c) Solo le specie stanziali.

19) A QUALE FAMIGLIA APPARTENGONO LA GAILINELLA D'ACQUA, LA FOLAGA E IL PORCIGLIONE?

- a) Scolopacidi.
- x b) Rallidi.
- c) Fasianidi.

20) QUALE ZONA FREQUENTA IN PUGLIA IL CAPOVACCAIO?

- a) Le zone umide.
- b) Il Tavoliere.
- x b) Le Gravine.

21) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE FREQUENTA IL BOSCO?

- a) Beccaccino.
- x b) Beccaccia.
- c) Frullino.

22) QUALE AMBIENTE FREQUENTA LA QUAGLIA?

- x a) La pianura coltivata a grano.
- b) Le zone aride e sassose, scarsamente cespugliate.
- c) Le zone montane.

23) QUAL È LA SELVAGGINA STANZIALE?

- a) Quella che compie continue migrazioni.
- x b) Quella che vive, si riproduce e muore nello stesso territorio.
- c) Quella che compie durante l'anno saltuarie migrazioni.

24) QUAL È IL SISTEMA PIÙ DIFFUSO PER LO STUDIO DELLE MIGRAZIONE?

- x a) L'inanellamento, applicazione di anello numerato alla zampa dell'uccello.
- b) L'applicazione di un anello al collo dell'uccello.
- c) La colorazione indelebile della coda.

25) QUALE È LA SELVAGGINA AUTOCTONA?

- a) Quella che vive, nasce e muore in territori stranieri.
- x b) Quella che nasce, si riproduce e muore nel territorio italiano.
- c) Quella che non esiste in Italia.

26) QUALI DELLE SEGUENTI SPECIE SONO ANATRE TUFFATRICI?

- a) Germano reale, Marzuola, Alzavola.
- x b) Moriglione, Moretta.
- c) Mestolone, Codone.

27) CHE COSA È IL PASSO?

- a) È la migrazione primaverile degli uccelli.
- x b) È la migrazione autunnale degli uccelli.
- c) È il passaggio degli uccelli attraverso i valichi montani.

28) GLI UCCELLI SONO:

- a) Animali a sangue caldo, a temperatura variabile.
- x b) Sono vertebrati, ovipari, a sangue caldo, a temperatura costante.
- c) Animali a sangue caldo, vivipari.

29) QUALE È L'AMBIENTE NATURALE DEL CINGHIALE?

- a) Pianure a coltura intensiva.
- b) Basse colline coltivate.
- x c) Foreste con fitto sottobosco e con vicinanza di campi e radure.

30) IN BASE AL REGIME ALIMENTARE COME VENGONO CLASSIFICATI I CERVIDI (DAINI, CERVI, CAPRIOLI)?

- x a) Erbivori.
- b) Omnivori.
- c) Carnivori.

31) CHE COSA SONO GLI UCCELLI DI "PASSO" ?

- a) Quelli che attraversano solo i passi montani.
- b) Quelli che abitualmente si muovono su terreno, pedinando.
- x c) Quelli che attraversano la nostra Penisola durante la migrazione autunnale o primaverile.

32) SECONDO QUALE DIREZIONE SI SVOLGE LA MIGRAZIONE PRIMAVERILE?

- a) Da Sud a Nord.
- x b) Da Sud - Ovest a Nord - Est.
- c) Da Ovest a Est.

33) CHE COS'È L'ERRATISMO?

- x a) Fenomeno per il quale alcune specie stanziali mutano di sito anche per un centinaio di chilometri.
- b) Fenomeno per il quale alcune specie compiono spostamenti periodici anche di migliaia di chilometri.
- c) Fenomeno per il quale certe specie si spostano

34) QUALE DEI SEGUENTI GALLIFORMI È UN TIPICO UCCELLO MIGRATORE?

- a) Colino della Virginia.
- b) Coturnice.
- x c) Quaglia.

35) QUALE DI QUESTE SPECIE NON È AUTOCTONA NEL TERRITORIO ITALIANO?

- x a) Colino della Virginia.
- b) Pernice Rossa.
- c) Starna.

36) QUAL'È ATTUALMENTE L'UNICA SPECIE DI FELICINO VIVENTE ALLO STATO SELVATICO IN PUGLIA

- x a) Gatto selvatico.
- b) Lince.
- c) Gatto.

37) LA VOLPE È UN SELVATICO RARO IN PUGLIA?

- a) Sì.
- b) È presente solo vicino alle discariche.
- x c) È tutt'altro che raro; è tra i mammiferi più diffusi.

38) CHE COSA SONO I RAPACI?

- a) Uccelli di grosse dimensioni che predano carogne.
- x b) Uccelli da preda con becco uncinato, dita terminanti con artigli.
- c) Mammiferi di grandi dimensioni, predatori, carnivori.

39) CHE COSA È LA MUTA DEGLI UCCELLI?

- a) Il fenomeno per cui non canta.

- x b) Il fenomeno per cui le penne e le piume degli uccelli si rinnovano.
  - c) Il fenomeno per cui l'uccello cambia rotta di migrazione.
- 40) CHE COSA È LA FOLAGA?
- a) Uccello d'acqua con zampe, collo lungo e becco a forma di lancia.
  - b) Uccello d'acqua con becco piatto e dita unite da membrana.
  - x c) Uccello d'acqua con becco conico e zampe con dita lobate, appartenente alla famiglia dei rallidi.
- 41) CHE COSA SONO I TRAMPOLIERI?
- a) Uccelli d'acqua con becco e dita unite da membrana.
  - x b) Uccelli d'acqua con zampe lunghe e nude, collo e becco lunghi.
  - c) Uccelli marini con zampe munite di artigli.
- 42) QUALI SPECIE DI ACQUATICI FREQUENTANO PREVALENTEMENTE ACQUE PROFONDE?
- a) Anatre di superficie.
  - x b) Anatre tuffatrici.
  - c) Limicoli.
- 43) QUALI SONO LE PENNE CHE NEGLI UCCELLI SERVONO PER LA DIREZIONE E LA STABILITÀ DEL VOLO?
- a) Copritrici.
  - b) Remiganti.
  - x c) Timoniere.
- 44) A QUALE FAMIGLIA APPARTENGONO IL LUPO E LA VOLPE?
- a) Leporidi.
  - b) Cervidi.
  - x c) Canidi.
- 45) QUALI DELLE SEGUENTI SPECIE SONO CARNIVORE?
- a) Lepre, Coniglio selvatico.
  - x b) Volpe, Donnola.
  - c) Daino, Capriolo.
- 46) COSA FA DISTINGUERE UN GUFO DA UNA CIVETTA?
- a) Il colore del piumaggio, più bruno - fulvo nel gufo.
  - b) Gli occhi frontali, più grandi nel gufo. ‘
  - x c) La presenza nel gufo di due ciuffi laterali sopra gli occhi.

47) IPICCOLI DEL CINGHIALE HANNO LO STESSO COLORE DEL MANTO DEGLI ADULTI?

- a) Sì, ma leggermente più chiaro.
- x b) No, è a strisce parallele gialle e brune.
- c) Sì, è uguale.

48) CHE COSA SI INTENDE PER EQUILIBRIO BIOLOGICO?

- a) È l'equilibrio tra gli animali e l'uomo.
- b) È la proporzione numerica tra gli animali selvatici.
- x c) È la perfetta armonia che esiste tra la fauna e gli altri elementi dell'ambiente.

49) QUALI SONO I CARATTERI DISTINTIVI DI UNA GALLINELLA D'ACQUA?

- a) Il corpo completamente nero, il becco e placca frontale bianca.
- x b) Piurnaggio bruno - nerastro, placca frontale rosso brillante.
- c) Parti superiori di colore nero, ciuffo di penne nere sul capo.

50) È L'ALLODOLA UN UCCELLO MIGRATORE?

- a) No.
- x b) Sì.
- c) Alcune volte.

**TUTELA DELLA NATURA E PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA  
DELLE COLTURE AGRICOLE**

1) QUALE FINE PERSEGUE LA TUTELA DELL'AMBIENTE?

- x a) La difesa dell'ecosistema.
- b) Lo sviluppo delle bellezze naturali.
- c) L'igiene e la tutela della salute.

2) QUANDO GLI ULIVETI COLTIVATI IN FORMA INTENSIVA SONO DA RITENERSI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE?

- a) Sempre, purché in presenza di culture omogenee.
- x b) In presenza di coltivazioni intensive con piante coltivate a palmetta, vaso basso o cespuglio.
- c) mai.

3) QUALE DELLE SEGUENTI SPECIE PUO ARRECARRE DANNO ALLA PRODUZIONE AGRICOLA?

- x a) Passero, Sturno.
- b) Rondine, Pettiroso.
- c) Beccaccia, Beccarino.

4) È CONSENTITO CACCIARE NELLE COLTURE ERBACEE?

- a) Sì, sempre.
- b) Solo dopo la germinazione.
- x c) Solo dopo il raccolto.

5) QUALE È LA CAUSA PRINCIPALE DELL'AUMENTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI?

- a) L'azione dei fulmini.
- b) L'azione dell'autocombustione.
- x c) L'azione volontaria o involontaria dell'uomo.

6) COS'È LA CATENA ALIMENTARE?

- x a) L'insieme dei rapporti alimentari fra tutte le specie animali che fanno parte dell'ecosistema.
- b) Una rete su cui si dispongono gli alimenti per il bestiame.
- c) La razione alimentare degli animali da allevamento.

7) CHE COSA SONO LE RISERVE NATURALI?

- x a) Aree protette ai fini ambientali.
- b) Centri di produzione della selvaggina allo stato naturale.
- c) Riserva di caccia in cui è possibile praticare l'attività di caccia.

8) SI PUÒ CACCIARE IN UN TERRENO RIMBOSCHITO?

- x a) Sì, solo dopo il compimento del 15 anno di età delle piante e dopo che abbiano raggiunto l'altezza di 3 metri.
- b) Sì, previa autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato
- c) Mai.

9) A CHE COSA È COLLEGATA PRINCIPALMENTE LA SCOMPARSA DELLA STARNA DA UNA ZONA?

- a) Alla presenza dei fagiani nella zona.
- x b) Alla mancata coltivazione diversificata dei terreni.
- c) Alla carenza di acqua.

10) L'ORTO È UNA COLTIVAZIONE IN ATTO?

- x a) Sempre.
- b) Mai.
- c) Solo in parte.

11) CHE COSA È L'HABITAT?

- x a) È l'ambiente ideale che permette ad un organismo di vivere ed eventualmente riprodursi.
- b) È il territorio agro-forestale frequentato dalla selvaggina.
- c) È il complesso naturale dove la vita degli organismi è possibile se condizionata dalla presenza dell'acqua.

12) QUALI SONO I TERRENI CON CULTURE IN ATTO E VIETATI ALUATTIVITÀ VE-NATORIA?

- a) Terreni boschivi.
- b) Terreni paludosi.
- x c) Terreni individuati dalla regione e riportati dalla vigente normativa.

13) ESISTE UN RAPPORTO TRA SELVAGGINA, AGRICOLTURA E AMBIENTE?

- a) No, non esiste alcun rapporto.
- b) Esiste un rapporto occasionale.
- x c) Sì, esiste un rapporto inscindibile.

14) COSA PROVOCA UNA FUCILATA CONTRO UNA PIANTA?

- x a) Danni di rilievo.
- b) Danni di nessun rilievo.
- c) Positivi benefici alla corteccia.

15) QUALE INCIDENZA HA NEI RIGUARDI DELLA FAUNA L'INCENDIO BOSCHIVO?

- a) Favorisce l'aumento della fauna creando radure per la pastura.
- x b) Provoca la scomparsa della fauna.
- c) Non arreca nessun danno, perché la fauna, fuggendo si pone in salvo.

16) COME SI DEFINISCE QUEL COMPLESSO NATURALE NEL QUALE GLI ORGANISMI IN ESSO VIVENTI SONO LEGATI IN UN RAPPORTO COSTANTE DI INTERDIPENDENZA TRA LORO?

- x a) Ecosistema.
- b) Biotipo.
- c) Nicchia ecologica.

17) QUALE DEI SEGUENTI INTERVENTI È PIÙ FUNZIONALE PER INCREMENTARE IL PATRIMONIO FAUNISTICO SUL TERRITORIO REGIONALE?

- x a) Costruire un opportuno numero di zone protette su tutto il territorio regionale con il giusto equilibrio tra predatori e preda ed assicurare una adeguata e costante vigilanza antibraconaggio.
- b) Ripopolare il territorio con massiccia immissione di fauna allevata.
- c) Abbattere tutte quelle specie selvatiche che predano quelle allevate, immesse per il ripopolamento.

18) LA FAUNA PUÒ VIVERE INDIFFERENTEMENTE IN QUALSIASI AMBIENTE?

- a) Sì, purché quell'ambiente sia protetto.
- x b) No, ha bisogno di un particolare ambiente.
- c) Sì, perché si adatta ovunque.

19) ESISTONO ANIMALI NOCIVI?

- a) Sì, sono da ritenersi tali quelli che arrecano danni alle colture agricole.
- b) Sì, sono tutti quelli che si cibano di fauna già immessa per il ripopolamento.
- x c) No, perché è ormai da ritenersi superato, ai fini faunistici, il concetto "nocivo".

20) QUALE SPECIE PUÒ RITENERSI UTILE ALL'AGRICOLTURA?

- x a) La rondine perché insettivora.
- b) Il coniglio selvatico, perché erbivoro.
- c) Il passero perché granivoro.

21) CHE COSA È UN VIVAIO AI FINI DELL'ATTIVITÀ VENATORIA?

- a) Terreno ad uso sperimentale.
- b) Prato artificiale.

- x c) Terreno sempre in attualità di coltivazione.
- 22) QUALE È LA MAGGIORE CAUSA DI DEGRADAZIONE DI UN BOSCO?
- x a) Il pascolo.  
 b) L'allagamento.  
 c) L'incendio boschivo.
- 23) SE UN CACCIATORE ARRECA INVOLONTARIAMENTE DANNI AD UN ANIMALE DOMESTICO MENTRE IL PROPRIETARIO È ASSENTE, COME DEVE COMPORTARSI?
- a) Deve sempre aspettare l'arrivo del proprietario per avvisarlo del danno arrecato.  
 x b) Deve denunciare i danni all'organo di polizia più vicino, territorialmente competente.  
 c) Deve rivolgersi alla locale sezione cacciatori che provvederà in merito.
- 24) QUAL'È LA PRINCIPALE INIZIATIVA DA PRENDERE PER PROTEGGERE E AUMENTARE LE POPOLAZIONI SELVATICHE DI ANIMALI?
- x a) Il miglioramento dell'habitat;  
 b) Il divieto di caccia.  
 c) Il ripopolamento.
- 25) CHE COSA OCCORRE FARE DEI BOSSOLI, DOPO AVER SPARATO?
- x a) Raccoglierli, portandoli via.  
 b) Raccoglierli in un mucchio sul terreno e bruciarli.  
 c) Interrarli.
- 26) CHI È MAGGIORMENTE INTERESSATO ALLA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE?
- a) Le guardie venatorie e i naturalisti-protezionisti.  
 b) Gli agricoltori e i naturalisti-protezionisti.  
 x c) Tutti.
- 27) QUALE DELLE SEGUENTI PRATICHE AGRONOMICHE NON RAPPRESENTANO INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE AI FINI FAUNISTICI?
- a) Operazioni di falciatura iniziando dal centro delle coltivazioni.  
 x b) Semina con uso di sementi trattate chimicamente per la lotta contro i parassiti.  
 c) Messa a dimora di siepi e realizzazioni di strisce di terreno da lasciarsi incolte ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture.
- 28) SONO UTILI GLI ANTICRITTOGRAI, GLI INSETTICIDI E I DISERBANTI PER LA SELVAGGINA?
- a) Sì, perché sono sostanze chimiche utilizzate per eliminare i parassiti dal corpo della selvaggina.  
 x b) No, perché utilizzate in agricoltura, sono sostanze chimiche che risultano solitamente

dannose alla selvaggina.

c) Non arrecano nessun danno alla selvaggina.

29) QUANDO SONO DA CONSIDERARSI DANNEGGIABILI LE COLTIVAZIONI ERBA-  
CEE (ES. GRANO, ORZO, AVENA, ECC)?

x a) Dalla germinazione fino al raccolto.

b) Quando sono mature per lo sfalcio.

c) Mai.

30) COME SI TUTELA UN TERRITORIO DI NOTEVOLE INTERESSE AMBIENTALE?

a) Tabellando con cartelli di divieto di transito.

b) Costituendolo in azienda faunistico-venatoria.

x c) Istitucendolo a parco o a riserva naturale.

31) A COSA SONO DESTINATE LE ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA?

a) Alla produzione di fauna allevata.

b) Alla cattura di fauna migratoria.

x c) Alla produzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla sua cattura per l'immissione sul territorio in tempo e condizioni utili all'ambientamento.

32) QUALI SPECIE DI UCCELLI DANNEGGIANO MAGGIORMENTE LE SEMINE DI CE-  
REALI?

a) Erbivori.

b) Insettivori.

x c) Granivori.

33) SONO IMPORTANTI LE ZONE UMIDE?

x a) Sì, perché favoriscono la sosta, e la nidificazione della selvaggina migratoria.

b) No, anzi sono dannose, perché favoriscono la malaria.

c) Sì, perché sono riserve d'acqua per l'irrigazione.

34) COSA SONO LE STOPPIE?

a) Arbusti spontanei.

b) Sottobosco composto di arbusti e cespugli.

x c) Residui colturali che rimangono sul terreno dopo le operazioni di falciatura dei cereali (es. grano, Gumento ecc.).

35) QUAL'È LA FUNZIONE DI UNA OASI DI PROTEZIONE?

a) Quella di favorire l'insediamento e la riproduzione naturale, in particolare, quella della selvaggina stanziale.

- b) Quella di salvaguardare e proteggere il patrimonio floristico e le risorse forestali.
- x c) Quella di garantii: l'integrità dell'ambiente e consentire, in particolare, la sosta e il rifugio della selvaggina migratoria.

36) COSA PROVOCA LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE ALLA FAUNA?

- a) La rende erratica.
- x b) La distrugge.
- c) La rende maggiormente selvatica.

37) UN CONDUTTORE AGRICOLO PUÒ IMPEDIRE AL CACCIATORE DI ESERCITARE L'ATTIVITÀ VENATORIA SUI SUOI TERRENI?

- x a) Sì, trasformandoli in fondi chiusi.
- b) No, mai.
- c) Sì, sempre.

38) CHE COSA SONO I PESTICIDI?

- a) Sostanze chimiche per combattere le malattie della selvaggina stanziale.
- x b) Sostanze chimiche usate in agricoltura per uccidere organismi infestanti.
- c) Sostanze medicinali usate nell'allevamento dei suini.

39) DA QUALE UCCELLO È MAGGIORMENTE DANIMGGIATA LA PRODUZIONE D'OLIVE?

- a) Passero.
- x b) Storno.
- c) Gazza.

40) CHE COSA È UN BIOTOPO?

- a) Lo spazio vitale dove si sviluppano i topi.
- b) Lo spazio caratteristico di una determinata specie selvatica.
- x c) Un ambiente generalmente omogeneo su cui vivono determinate specie di animali e vegetali.

41) COSA SI INTENDE PER FLORA?

- a) Il complesso di animali che vivono in un determinato territorio.
- x b) Il complesso di piante presenti in un determinato luogo.
- c) Il complesso di piante e animali presenti in una determinata zona.

42) COSA È UNA PALUDE?

- a) Una zona umida.
- x b) Una marcita.
- c) Una estensione di acqua bassa stagnante.

43) QUALE TIPO DI CACCIA È CONSENTITO NEI VIGNETI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE?

- a) Vagante.
- b) All'aspetto.
- x c) Nessuno.

44) PERCHÈ I RAPACI RISENTONO MAGGIORMENTE DELL'EFFETTO DELL'INQUINAMENTO DA DISERBANTI, INSETTICIDI, ANTICRITTOGAMICI ECC.?

- x a) Perché trovandosi alla sommità della catena alimentare risentono del fenomeno di accumulo di tali veleni presenti negli organi degli animali carnivori di cui si cibano.
- b) Perché predano prevalentemente animali erbivori che vivono a diretto contatto con tali veleni.
- c) Perché si nutrono di carogne di ogni genere di animali morti a causa di tali veleni.

45) QUALE DELLE SEGUENTI OPERAZIONI È OPPORTUNO EFFETTUARE PER FACILITARE LA SOSTA E LA RIPRODUZIONE DI SPECIE ACQUATICHE NELLE ZONE UMIDE FORMATE DA ACQUA DOLCE?

- x a) Sfalcio del canneto in modo tale da impedire che venga interamente invasa tutta la superficie dell'area palustre.
- b) Bruciatura del canneto per consentire la crescita delle alghe.
- c) Libera immissione delle acque negli invasi palustri.

46) QUANDO POSSONO ESSERE AUTORIZZATE CATTURE DI SELVAGGINA NELLE ZONE FAUNISTICHE PROTETTE?

- a) Quando, dovendosi procedere alle operazioni di ripopolamento, si vogliono eliminare tutte le specie ritenute nocive.
- b) Mai.
- x c) Quando la selvaggina, essendo in soprannumero, altera l'equilibrio naturale.

47) QUANDO SONO DA RITENERSI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE LE COLTIVAZIONI FLOREALI?

- x a) Dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto fino al raccolto.
- b) Dalla germinazione fino al raccolto.
- c) Dalla fioritura sino al raccolto.

48) QUALE DEI SEGUENTI AMBIENTI OFFRONO MAGGIORE POSSIBILITÀ DI PASTURAZIONE E RIFUGIO AI TURDIDI?

- x a) Macchia mediterranea.
- b) Pioppeto.
- c) Seminativo.

49) QUANDO SONO DA RITENERSI DANNEGGIABILI I FRUTTETI, I VIGNETI, I CARCIOFETI?

- x a) Sempre.
- b) Dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto.
- c) Mai.

50) LA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, IN RAPPORTO ALLA LAVORAZIONE DEL TERRENO, È UTILE ALLA SELVAGGINA?

- x a) No, perché incide negativamente sulla riproduzione e sulla nidificazione.
- b) Sì, perché consente una migliore pastorazione.
- c) È indifferente.

## ARMI E MUNIZIONI DA CACCIA E LORO USO

1) PER L'ABBATIMENTO DI QUALI ANIMALI VENGONO PREFERIBILMENTE IMPIEGATI I FUCILI A CANNA RIGATA?

- a) Ugulanti.
- b) Indifferentemente uccelli e mammiferi.
- c) Selvaggina acquatica.

2) QUALI DEI SEGUENTI PALLINI DI PIOMBO HA DIAMETRO MAGGIORE?

- a) N. 12.
- b) N. 6.
- c) N. 00.

3) QUALI PALLINI SONO CONSIGLIABILI PER SPAI&RE AGLI ANATIDI?

- a) N° 3/4.
- b) N° 0/1.
- c) N° 10/11.

4) QUANTE CARTUCCE PUÒ CONTENERE IL CARICATORE DELLE ARMI SEMIAUTOMATICHE DA CACCIA A CANNA LISCIA?

- a) Tre.
- b) Solo due.
- c) Quante ne contiene il caricatore.

5) CHE COSA SI INTENDE PER FUCILE COMBINATO?

- a) Fucile con la sola canna rigata.
- b) Fucile con due canne lisce.
- c) fucile con due o tre canne, di cui una rigata.

6) COSA DEVE FARE UN CACCIATORE PRIMA DI ATTRAVERSARE UN FOSSATO?

- a) Inserire la sicura al fucile.
- b) Aprire il fucile.
- c) Scaricare il fucile.

7) VANNO DENUNCIATE ALL'AUTORITÀ DI POLIZIA LE CARTUCCE POSSEDUTE, CARICATE A PALLA?

- a) Solo se superano il numero di mille.
- b) Solo se superano sette.
- c) Sì, qualunque sia il loro numero.

8) COSA BLOCCA LA SICURA DI UN FUCILE AD ANIMA LISCIA?

- a) Il percussore.
- x b) Il grilletto.
- c) Percussore e grilletto.

9) PER LA CACCIA AI PICCOLI UCCELLI, AD ESEMPIO ALL'ALLODOLA, QUALI CARTUCCE SONO INDICATE?

- a) Quelle con pallini di piombo n°00/1.
- b) Quelle con pallini di piombo n°4/5.
- x c) Quelle con pallini di piombo n° 11/12.

10) IN QUALI PARTI PRINCIPALI SI DIVIDE UN FUCILE AD ANIMA LISCIA?

- a) Canne e calcio.
- x b) Canna, sottocanna, calcio e bascula.
- c) Canna, bascullo e calcio.

11) CON CHE COSA È A DIRETTO CONTATTO LA CAPSULA IN UNA CARTUCCIA?

- a) Con la borra.
- b) Con i pallini.
- x c) Con la polvere.

12) CHE DIFFERENZA C'È TRA TIRO UTILE E GITTATA MASSIMA DI UN FUCILE?

- a) Non c'è differenza.
- x b) Il tiro utile è la distanza in cui l'arma è in grado di colpire e abbattere con sicurezza un selvatico; la gittata massima è la distanza che i pallini o il proiettile possono raggiungere.
- c) Il tiro utile è quel tiro che è stato determinato per l'abbattimento di un selvatico; la gittata massima è la distanza dalla quale è possibile mirare per abbattere, con sicurezza, un selvatico.

13) DI QUANTI GRAMMI È ALL'INCIRCA LA DOSE NOMIALE DI PIOMBO NEL CALIBRO 12?

- a) 23/25.
- b) 46/53.
- x c) 32/36.

14) DOVE È SITUATO IL VIVO DI VOLATA?

- a) Sul mirino.
- b) Nella parte posteriore della canna.
- x c) Alla bocca dell'arma.

15) COSA PUÒ SUCCEDERE SE SI SPARA CON UNA CANNA OTTURATA DA FOGLIE O TERRENO?

- a) Niente, perché i pallini o il proiettile puliscono la canna.
- x b) Può scoppiare al canna.
- c) I proiettili o il proiettile perdono velocità.

16) COME VIENE DENOMINATA LA PARTE ANTERIORE DELLA CANNA DI UN FUCILE DA CACCIA AD ANIMA LISCIA?

- a) Bascula.
- b) Bindella.
- x c) Volata.

17) PER ESERCITARE LA CACCIA CON L'ARCO E IL FALCO È NECESSARIA LA LICENZA DI PORTO DI FUCILE?

- x a) Sì.
- b) No.
- c) Solo a caccia chiusa.

18) QUALI CALIBRI DI FUCILE A CANNA LISCIA SONO CONSENTITI?

- x a) Cal. 12-15-20-24-28-32-36.
- b) Cal. 221 - 222 - 243 - -270.
- c) Cal. 5,6x50 - 5,5x57 - 6,5x57 - 6,5x68.

19) IN QUALE PARTE DELLA CANNA HA SEDE LA CARTUCCIA?

- a) Culatta.
- b) Caricatore.
- x c) Camera di scoppio.

20) CHE COSA È UNA CARABINA?

- x a) Un fucile ad una sola canna che spara cartucce con bossolo in metallo ad unico proiettile cilindrico.
- b) È un fucile a due canne lisce.
- c) È un fucile a due canne sovrapposte una liscia e l'altra rigata.

21) CHE COSA È LA STROZZATURA DELLA CANNA?

- x a) Il restringimento interno della canna, verso il vivo di volata di un fucile.
- b) Il restringimento della parte della canna vicino al raccordo con la camera di scoppio.
- c) La differenza in decimi di millimetro fra il diametro della canna e quello della camera di scoppio.

22) QUALE DEI SEGUENTI PALLINI DI PIOMBO HA DIAMETRO MINORE E QUANTI SONO CONTENUTI IN UNA CARICA DI PIOMBO DI 36 GRAMMI?

- x a) N° 00 - numero pallini: circa 90.
- b) N° 12 - numero pallini: circa 1800.
- c) N° 1 - numero pallini: circa 120.

23) QUALE NUMERO DI PIOMBO È CONSIGLIATO PER ABBATTERE UN FAGIANO AD UNA DISTANZA DI CIRCA 40 METRI?

- x a) Cartucce contenenti pallini di piombo n° 4/5.
- b) Cartucce contenenti pallini di piombo n° 10/11.
- c) Cartucce contenenti pallini di piombo n° 2/3.

24) IN UN FUCILE AD ANIMA LISCA DOVE SI TROVA LA BASCULA?

- a) Nell'interno delle canne.
- b) Nel sottocanna o asta.
- x c) Unita al calcio.

25) VA DENUNCIATA ALL'AUTORITÀ DI POLIZIA LA DETENZIONE DELLE POLVERI PER IL CONFEZIONAMENTO ARTIGIANALE DELLE CARTUCCE DA CACCIA?

- a) No, se non si supera il quantitativo di 5 kg.
- b) No, se non si supera il quantitativo per confezionare 1000 cartucce.
- x c) Sempre.

26) CHE PALLINI SONO INDICATI PER SPARARE A QUAGLIE, STORNI E TORDI?

- a) Pallini n° 3/4.
- b) Pallini n° 6/7.
- x c) Pallini n° 9/10.

27) QUANDO UNA DOPPIETTA A CANI ESTERNI È IN SICURA?

- a) Quando i cani sono alzati.
- x b) Quando i cani sono abbassati.
- c) Quando il grilletto è bloccato.

28) QUALI CANNE POSSIEDE IL FUCILE A CANNE GIUSTAPPOSTE O DOPPIETTA?

- a) Rigate.
- x b) Lisce.
- c) Miste.

29) UNCOMBINATO A QUATTRO CANNE È CONSENTITO PER L'ESERCIZIO VENATORIO?

- a) Solo in zona Alpi.

- x b) Tranne che con opportuni accorgimenti che lo riducano a tre colpi.
- c) In tutto il territorio nazionale.

30) QUANDO UN SELVATICO VOLA DIETRO UN FOLTO CESPUGLIO, COSA SI DEVE FARE?

- a) Evitare di sparare.
- x b) Sparare mirando al centro del cespuglio, per essere sicuri di colpire il selvatico.
- c) Costringere il selvatico a levarsi di nuovo in volo, sparando verso il cespuglio.

31) ACQUISTATO UN FUCILE, ENTRO QUANTO TEMPO BISOGNA PRESENTARE DENUNCIA ALL'AUTORITÀ DI P.S.?

- x a) Nel più breve tempo possibile.
- b) Dopo averlo tenuto in prova per 15 giorni.
- c) A chiusura della caccia.

32) QUANTO È LUNGO GENERALMENTE UN BOSSOLO DI CARTUCCIA PER FUCILE DA CACCIA AD ANIMA LISCA?

- a) 90/100 mm.
- b) 76 mm.
- x c) 65/70 mm.

33) COME È COMPOSTA LA CARTUCCIA A PALLA DI UN FUCILE A CANNA RIGATA?

- x a) Da un bossolo metallico contenente innesco, polvere, palla o proiettile.
- b) Da un fodero metallico con fondello, innesco, polvere, borra, palla di grammi 6.
- c) Da un bossolo in plastica, cartone con fondello in metallo, innesco, polvere, borra, palla di grammi 3,24.

34) COME SI TRASPORTA UN FUCILE IN PERIODO DI CACCIA CHIUSA?

- a) Scarico.
- x b) Chiuso in apposita custodia.
- c) Smontato.

35) DOVE SONO ALLOGGIATI I CONGEGNI DI PERCUSSIONE IN UNA DOPPIETTA?

- x a) Nella bascula.
- b) Nella camera di scoppio.
- c) Nelle canne.

36) A COSA CORRISPONDE IL CALIBRO (ES CALIBRO 20) DI UN FUCILE A CANNA LISCIA?

- a) Alla misura del diametro interno della canna espresso in millimetri (mm 20).
- b) Al numero dei pallini presenti nelle cartucce che sono utilizzate in quel fucile.
- x c) Al numero convenzionale di palle sferiche di diametro uguale a quello dell'anima cilindrica,

ricavate da una libra di piombo (gr. 453 circa).

37) QUALI PALLINI SONO INDICATI PER SPAI4QK ALLA LEPRE E ALLA VOLPE?

a) Pallini n 5/6.

b) Pallini n' 11/12.

x c) Pallini n 3/4.

38) NEL CASO SI STIA ESERCITANDO LA CACCIA AD ACQUATICI, COSA SI DEVE EVITARE PER NON CAUSARE INCIDENTI?

x a) Sparare a fior d'acqua.

b) Sparare ad altezza uomo.

c) Sparare con polveri umide.

39) DA CHE COSA VIENE COLPITA LA CAPSULA DELLA CARTUCCIA?

x a) Dal percussore.

b) Dall'acciarino.

c) Dal grilletto.

40) CHE PALLINI SONO INDICATI PER SPARARE A BECCACCE E STAKVE?

x a) Pallini ideali n° 7/8.

b) Pallini ideali n° 11/12.

c) Pallini ideali n° 5/6.

41) COME SI CHIAMA LA CARBINA BASCULANTE CON UNA CANNALISCIA E UNA RIGATA.

a) Drilling.

b) Automatica.

x c) Billing.

42) SINO A QUALE DISTANZA DOVRÀ RITENERSI PERICOLOSO IL PROIETTILE SPARATO DA UN FUCILE A CANNA RIGATA?

a) 200/300 metri.

b) 700/800 metri.

x c) Oltre 2000 metri.

43) CHE COSA È LA CHIUSURA DELL'ARMA?

x a) È un meccanismo che garantisce la perfetta aderenza tra la canna e il resto dell'arma.

b) È un congegno che blocca i grilletti.

c) È un meccanismo che impedisce la partenza involontaria dei colpi.

44) È PERMESSO L'USO DEL SILENZIATORE PER I FUCILI DA CACCIA?

a) Sì.

- x b) Mai.
- c) Solo se autorizzati.

45) COME DEVE ESSERE PORTATO, CAMMINANDO, IL FUCILE DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO?

- x a) In posizione tale che le canne risultino sempre rivolte in aria o verso terra.
- b) Con le canne rivolte lateralmente.
- c) Con le canne rivolte avanti, attenti a far fuoco.

46) CHE COSA È IL RINCULO?

- a) La deflagrazione provocata dallo scoppio.
- x b) La pressione provocata dalla deflagrazione, in particolare sulla culatta.
- c) Lo spostamento laterale della canna.

47) È CONSENTITO PORTARE DURANTE L'ESERCIZIO VENATORIO, OLTRE LE ARMI DA SPARO, UTENSILI DA PUNTA E TAGLIO?

- a) No, mai.
- x b) Sì, se sono atti alle esigenze venatorie.
- c) Solo per attraversare una zona fitta di vegetazione.

48) QUALE QUANTITATIVO DI MUNIZIONAMENTO È POSSIBILE DETENERE CON REGOLARE DENUNCIA?

- x a) Fino ad un massimo di n' 1500 cartucce (a pallini e a palla unica).
- b) Fino ad un massimo di n' 1000 cartucce.
- c) Non c'è limitazione.

49) COME NORMALMENTE VIENE ESPRESSO IL VALORE DI STROZZATURA DI UN FUCILE AD ANIMA LISCIA?

- a) In decimi di millimetro, misurando il diametro della canna al vivo di volata.
- x b) Con il numero delle "Stellette" o cerchi impresse sotto la camera di scoppio.
- c) Col numero di pallini che costituiscono una rosata sparando al limite del tiro utile.

50) IN UNA CARTUCCIA, DOVE È INSERITA LA BORRA?

- x a) Tra la polvere e il piombo.
- b) Tra polvere e fondello.
- c) Tra pallini e orlatura stellare.

## NORME DI PRONTO SOCCORSO

1) NELLESEGUIRE LA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA COSA NON È CORRETTO FARE?

- x a) Sollevare verso l'alto la testa dell'infortunato.
- b) Rovesciare la testa dell'infortunato all'indietro, agendo sulla nuca.
- c) chiudere le narici dell'infortunato con due dita.

2) IL SIERO ANTIVIPERA È SEMPRE EFFICACE?

- a) Sì, sempre.
- b) Solo se iniettato immediatamente.
- x c) Sì, anche dopo alcune ore dal morso, se è conservata a temperatura intorno ai quattro gradi centigradi e non è scaduto.

3) DA COSA PUO ESSERE CAUSATO LO SHOCK?

- a) Da un forte spavento.
- x b) Da emorragie, fratture, confusioni, ferite, ustioni o arresti respiratori.
- c) Da un improvviso aumento della pressione arteriosa.

4) COSA SI RISPONDE IN UN INFORTUNATO CON ARRESTO CARDIACO?

- a) Le pupille sono ristrette.
- x b) Le pupille sono dilatate e non reagiscono alla luce.
- c) Le pulsazioni carotidee sono molto deboli.

5) COSA CONTIENE NORMALMENTE UNA CONFEZIONE "SUCCHIAVELENO"?

- x a) Laccio emostatico, batuffolo disinfettante, ventosa-siringa, lancetta per incisione.
- b) Disinfettante, laccio emostatico, cerotti medicinali.
- c) Ventosa-siringa.

6) SE C'È VOMITO SPONTANEO O RIGURGITO DA PARTE DI UN INFORTUNATO, CHE SI TROVA IN STATO DI INCOSCENZA COME È CORRETTO SOCCORRERLO?

- x a) Porlo in posizione di sicurezza, ruotando il corpo dell'infortunato sul fianco destro, gamba sinistra flessa al ginocchio e all'anca e appoggiata un poco in avanti sulla destra sottostante.
- b) Porre l'infortunato con la testa in giù e battere la spalla con il palmo della mano.
- c) Comprimerne ritmicamente le guance dell'infortunato con due dita.

7) COSA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE NEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE DA PORTARSI APPRESSO?

- x a) Siringa a ventosa antivipera.
- b) Compresse antireumatiche.
- c) Collirio.

8) COSA NON BISOGNA FARE IN CASO DI CONGELAMENTO?

- x a) Mettere la parte congelata a contatto diretto con fonti di calore (bolle di acqua calda, caloriferi, stufe, ecc.).
- b) Coprire bene l'infortunato e somministrare bevande calde.
- c) Frizionare delicatamente la parte per favorire la circolazione e proteggerla con garze e cotone.

9) COSA SI DEVE FARE IN CASO DI USTIONE?

- a) Disinfettare la parte ustionata.
- x b) Allontanare le vesti e le fibbie metalliche quando è possibile e ricoprire la parte ustionata con garze sterili.
- c) Porre del ghiaccio sulla zona ustionata.

10) QUANDO IL CANE DA CACCIA, MORSO DALLA VIPERA, PUÒ RISCHIARE LA MORTE?

- a) Quando è colpito sulle zampe.
- b) Quando è morso sui lati dell'addome.
- x c) Quando è colpito al muso o comunque in zone scoperte da pelo e molto vascolarizzate.

11) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI ABBONDANTE FUORIUSCITA DI SANGUE ROSSO VIVO ALL'ESTERNO DI UNA FERITA AD UN ARTO?

- a) Tamponare al fuoriuscita di sangue con la compressione diretta sulla ferita con garza e cotone idrofilo.
- x b) Ricercare il battito dell'arteria principale alla radice dell'arto sovrastante, comprimere fortemente l'arteria a questo punto contro l'osso o le masse muscolari sottostanti, comprimere direttamente al ferita con garze dopo aver applicato un laccio alla radice dell'arto.
- c) Bendare con la garza la ferita.

12) QUALI SONO I PIÙ COMUNI SINTOMI IN CASO DI ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO?

- a) Rilassamento muscolare generalizzato, riduzione della frequenza di respiro.
- b) Fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni, palpazioni, temperatura corporea elevata.
- x c) Perdita di coscienza, arresto della frequenza di polso e respiro, colorito pallido lievemente cianotico (bluastro) della pelle e delle labbra.

13) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI SOCCORSO AD UNA PERSONA COLPITA DA ARRESTO CARDIO-CIRCOLATORIO?

- x a) Liberare le vie respiratorie dell'infortunato, praticare la respirazione artificiale (bocca a bocca) ed effettuare con temporaneamente il massaggio cardiaco.
- b) Lasciare l'infortunato disteso, liberare le vie respiratorie e tenere sollevate le gambe dello stesso.
- c) Liberare da indumenti costrittivi, slacciare cintura, collo della camicia dell'infortunato e

schiaffeggiarlo.

14) COME SI PRATICA IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO?

- a) Strofinando energicamente la parte del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore col palmo della mano.
- x b) Comprimendo col palmo della mano destra sottoposta alla sinistra la parte anteriore di circa 5-7 cm, con impulsi ritmici, con una frequenza di circa 60 compressioni al minuto.
- c) Massaggiando col palmo della mano in senso circolare la parete anteriore del torace dell'infortunato in corrispondenza del cuore, usando pomate antidolorifiche.

15) IN CASO DI FRATTURE OSSEE COME BISOGNA COMPORTARSI?

- x a) Immobilizzare la zona di arto interessata, bloccando le due articolazioni vicine alla frattura, servendosi di asti cello, bastoni e avvolgendo gli stessi e l'arto con cotone o indumenti o altro materiale morbido.
- b) Fasciare l'arto interessato con bende.
- c) Tentare di far rientrare l'osso e fasciare.

16) IN PRESENZA DI USTIONI COME BISOGNA COMPORTARSI?

- a) Lavare con abbondante acqua la parte ustionata.
- b) Disinfettare la parte ustionata con alcool.
- x c) Ricoprire la parte ustionata con garze sterili e trasportare l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso.

17) IN CASO DI SOSPETTA FRATTURA DELLA COLONNA VERTEBRALE COSA BISOGNA FARE?

- x a) Evitare di piegare o ruotare il collo o il tronco dell'infortunato, lasciarlo adagiato sul dorso, disteso fino a che non ci sia la possibilità di collocarlo su una barella con l'aiuto di esperti ed un sufficiente numero di persone (da 3 a 5).
- b) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe sollevate fino all'arrivo di soccorso.
- c) Trasportare immediatamente, in qualsiasi maniera, l'infortunato ad una struttura di pronto soccorso.

18) IN CASO DI EMORRAGIA ARTERIOSA DEGLI ARTI, PER QUANTO TEMPO PUO ESSERE PROLUNGATA L'APPLICAZIONE DEL LACCIO (CINGHIA, BRETELLA, FUNE, CORDA ELASTICA O SIMILI)?

- a) Per 10-15 minuti al massimo.
- x b) Per 40-45 minuti con possibile riapplicazione per ancora altri 30-40 minuti dopo 4-5 minuti di allentamento del laccio.
- c) Per 60 minuti con allentamento della stretta ogni cinque minuti.

19) IN CASO DI FERITA D'ARMA DA FUOCO ALL'ADDOME, COSA BISOGNA FARE?

- x a) Sistemare l'infortunato semisdraiato con gambe piegate, trattare la ferita con medicazione compressiva, coprire la stessa con garze sterili.
- b) Coricare l'infortunato al suolo e disinfettare la ferita con acqua.
- c) Coprire la ferita con cotone idrofilo.

20) COME SI PUO INTERVENTIRE IN CASO DI DISTORSIONE?

- a) Applicando pomate antidolorifiche
- b) Applicando una fasciatura strettissima.
- x c) Applicando impacchi freddi e immobilizzando con fasciatura non troppo stretta.

21) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI SOCCORSO AD UNA PERSONA SVENUTA?

- x a) Lasciare l'infortunato disteso e sollevargli le gambe.
- b) Tenerlo disteso con la testa sollevata e somministrargli sostanze alcoliche.
- c) Portare all'ombra e rinfrescarlo con spruzzi d'acqua e ventagli.



22) COME SI PUO BLOCCARE L'EMORRAGIA VENOSA, QUELLA CIOE' CON FUORIUSCITA DI SANGUE PIUTTOSTO SCURO, ALL'ESTERNO DI UNA FERITA AD UN ARTO?

- a) Comprimeo fortemente la vena, al di sopra della ferita.
- x b) Applicando un laccio all'arto al di sopra della ferita.
- c) Con la compressione diretta sulla ferita o un bendaggio di garza sulla stessa.

23) IN COSA CONSISTE LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- x a) Nel soffiare l'aria espirata dal soccorritore, tramite la bocca, nelle vie respiratorie dell'infortunato per rianimarlo, dopo aver chiuso con due dita le narici di quest'ultimo.
- b) Nell'aspirare da parte del soccorritore l'aria dalle vie respiratorie dell'infortunato con la bocca.
- c) Nel rianimare un infortunato aprendogli la bocca con una frequenza di circa 14-16 movimenti al minuto.

24) COME SI PRESENTA LA PARTE MORSICATA DA UNA VIPERA?

- a) 
- b) 
- c) 

25) COME BISOGNA COMPORTARSI IN CASO DI MORSO DI VIPERA?

- a) Somministrare bevande alcoliche, far uscire quanto più sangue è possibile dai forellini dei morsi, comprimendo la zona interessata.
- x b) Evitare l'affaticamento, non bere bevande alcoliche, applicare un laccio a monte della parte colpita, applicare una ventosa, se disponibile, per aspirare e cercare di far uscire sangue dalla zona colpita, dopo aver inciso per circa un centimetro di lunghezza e di profondità sui fori praticati dai denti veleniferi.
- c) Raggiungere il più velocemente possibile una struttura di pronto soccorso.

26) DA COSA È CAUSATO IL COLLASSO DA CALORE?

- a) Da una ustione estesa.
- x b) Da una prolungata esposizione al caldo umido.
- c) Da una eccessiva sudorazione.

27) QUANDO È NECESSARIO ESEGUIRE IL MASSAGGIO CARDIACO ESTERNO E LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- x a) Se c'è arresto cardiaco.
- b) Se il polso carotideo (al collo) è debole.
- c) Se c'è arresto respiratorio.

28) DA COSA È CARATTERIZZATA UNA USTIONE DI I GRADO?

- a) Forte arrossamento della zona colpita.
- x b) Arrossamento e presenza di vescicole più o meno grandi, intensamente dolorose, che si rompono facilmente e si possono infettare.
- c) Arrossamento, presenza di grandi vescicole dolorosissime e zone con indurimento dei tessuti.

29) QUANDO È NECESSARIO PRATICARE LA RESPIRAZIONE BOCCA-BOCCA?

- a) Se c'è uno stato di shock.
- b) Se c'è arresto cardiaco.
- x c) Se c'è arresto respiratorio.

30) QUALE DOTAZIONE DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO PUÒ RISULTARE D'UTILITÀ AVERE CON SE?

- a) Garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali.
- b) Compresse antidolorifiche, salviettine disinfettanti e cerotti medicali.
- x c) Confezione "succhiaveleno", compresse antidolorifiche, garza sterile, cotone idrofilo, bende, disinfettante e cerotti medicali.

